IL CARCERE SENZA RIEDUCAZIONE

IRENE SALUTINI

INDICE

CAPITOLO PRIMO

LA RIEDUCAZIONE

1. La funzione rieducatrice nella Costituzione……
…….pag.

2. Carcere e rieducazione……
...pag.

CAPITOLO SECONDO

L'IMPUTATO

1. Perché non c'è rieducazione……

…….pag.

2. La presunzione di non colpevolezza……

…….pag.

3. Il diritto di difesa……

…...pag.

4. Il trattamento dell'imputato……

……...pag.

5.1 Gli elementi del trattamento……

….pag.

5.2 Il lavoro inframurario dell'imputato……

….pag.

5.3 Il lavoro extramurario……

…...pag.

5.4 L'istruzione……

……pag.

5.5 Attività culturali, sportive e ricreative……

…..pag.

6.1 La sfera affettiva……

…...pag.

6.2 I colloqui……

…...pag.

6.3 Il permesso di necessità……

…pag.

6.4 La corrispondenza telefonica……

…pag.

6.5 La corrispondenza epistolare e telegrafica……
…pag.

CAPITOLO TERZO

IL REGIME DI RIGORE

1. La rieducazione ridotta dall'esigenza di sicurezza…

……..pag.

2. Le origini: l'abrogato art. 90 O.P. e il circuito di massima sicurezza……

……...pag.

3. Dalla legge Gozzini agli anni novanta……

…….pag.

4. Il sistema doppio binario……

……..pag.

5. Perché applicare il carcere duro……

……...pag.

6. Il contenuto dell'art. 41 bis comma II O.P. ……

……pag.

7. Recenti modifiche……

……pag.

Bibliografia……..pag.

CAPITOLO I

LA RIEDUCAZIONE

1.LA FUNZIONE RIEDUCATRICE NELLA COSTITUZIONE

Prima di poter affrontare i problemi che nascono dalle ipotesi in cui la detenzione è priva della componente rieducativa, è necessario accennare brevemente al nesso costituzionale tra pena e rieducazione.

Colpendo la libertà fisica del condannato, la detenzione è orientata a salvaguardare i consociati dall'azione di coloro che non hanno osservato la legge.[1] Ma, oltre a questa comprensibile esigenza di difesa sociale, la pena è investita

della c.d. finalità rieducativa.

In dottrina, tale valenza rieducativa, espressa all'art. 27 comma III Cost., è considerata derivante da quelle "norme di ispirazione solidaristica", tipiche di ogni Stato di diritto.[2]

Nonostante la genericità del concetto di rieducazione, questo costituisce uno dei pilastri fondamentali del sistema carcerario; semmai, tale ambiguità ha facilitato più interpretazioni del fine rieducativo, a seconda delle diverse teorie politico-criminali.[3]

Innanzitutto, la rieducazione rientra nella prospettiva dell'art. 3 comma II Cost., in quanto rappresenta un'offerta di aiuto per "*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"* (Art. 3 comma II Cost.).[4]

La Costituzione riconosce e tutela la libertà della persona di autodeterminazione per ciò che riguarda i propri comportamenti individuali (art. 13 Cost.). Dunque, durante la detenzione, solo il condannato potrà decidere se intraprendere quel percorso individuale teso alla

rieducazione.[5] Infatti, lo stesso art. 27 comma III Cost. afferma che la pena deve "*tendere alla rieducazione"*. Da ciò consegue che la persona detenuta rimane libera di accettare o meno il percorso risocializzativo.[6]

Dunque, non sono ammesse "forme coattive di ri-orientamento della personalità del reo", in quanto sarebbero violati il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 comma II Cost.), così come quello in base al quale "ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà" (art. 13 comma IV Cost.).[7]

La rieducazione del condannato non si configura come un'imposizione di determinati valori a preferenza di altri da parte dello Stato.

La Costituzione intende il fine rieducativo nel senso di riportare il detenuto al rispetto della legge penale, senza dover inculcare una determinata scala di valori.[8]

Lo Stato, attraverso la pena detentiva, non deve pretendere di incidere sulla moralità degli individui. Di conseguenza, in capo al condannato sussiste il diritto " a che […] la funzione rieducativa […] non si tramuti nel tentativo di imporre al medesimo, attraverso terapie influenti sul suo inconscio e comunque capaci di prescindere dalla sua libertà psichica, determinati valori ideologici a preferenza di altri".[9]

A conferma di ciò, la dottrina afferma che "il compito della sanzione potrà dirsi conseguito anche quando il rispetto

della legge, per il futuro, risulti affidato soltanto al timore della pena”.[10]

2.LA RIEDUCAZIONE IN CARCERE

Una volta che sono stati delineati i tratti fondamentali che la Costituzione attribuisce alla funzione rieducativa, è altrettanto essenziale osservare come quest’ultima si realizzi nell’ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e nel relativo regolamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).[11]

All’interno dell’ordinamento penitenziario, la finalità rieducativa rientra fra i principi direttivi del trattamento

penitenziario.[12] In particolare, l'art. 1 O.P. rappresenta la norma chiave cui è ispirato l'intero trattamento carcerario del detenuto.[13]

Per quanto riguarda il condannato, viene ribadito che il periodo di detenzione, oltre a dover essere conforme al senso di umanità e rispettosa della dignità della persona, deve ispirarsi al fine rieducativo (art 1 commi I e V O.P.).

Il legislatore ordinario ha inteso realizzare il principio costituzionale, espresso all'art. 27 comma III Cost., attraverso la c.d. risocializzazione, da intendersi, ai sensi dell'art. 1 comma II reg.pen., come "un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale".[14]

Alla luce di quanto appena detto, il concetto di rieducazione si realizza non solo attraverso il rispetto della legge e dei valori comuni, ma anche mediante la possibilità del reinserimento del detenuto nella vita sociale.

Preso atto degli effetti "desocializzanti" conseguenti alla detenzione, tipici della realtà carceraria antecedente la riforma penitenziaria del 1975, il legislatore ha inteso evitare che la pena costituisca un "ulteriore ostacolo all'integrazione del condannato nel tessuto sociale",

producendo “ulteriori stimoli verso il reato”.[15]
Incentrandosi sulla personalità del detenuto, il trattamento rieducativo si ispira al principio di individualizzazione (art. 13 O.P.). In base a quest’ultimo, il legislatore ha voluto adeguare il percorso rieducativo alle esigenze ed inclinazioni del condannato.[16]
La legge penitenziaria, per poter realizzare l’individualizzazione, si serve inizialmente della c.d. “osservazione scientifica della personalità”, diretta a “rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause di disadattamento sociale”.[17] Tale osservazione è orientata a individuare le “caratteristiche della personalità del reo, evidenziandone i fattori individuali…ed i fattori microsociali, condizionanti la condotta criminale”.[18]
Durante l’esecuzione della pena, l’osservazione scientifica sarà costantemente aggiornata in maniera tale da adeguare (in positivo o in negativo) le modalità di trattamento alle esigenze del detenuto (art. 13 comma II O.P.).
Questi i tratti caratterizzanti la finalità rieducativa nell’ordinamento penitenziario.
Di fatto, però, al di là delle disposizioni di legge, l’azione rieducativa è difficile da concretizzare in quanto il sistema carcerario è caratterizzato dalla carenza di strutture:

mancano soprattutto educatori, personale penitenziario preparato, mentre il sovraffollamento delle carceri determina l'insufficienza delle strutture edilizie.

Non solo, per la realizzazione della funzione rieducatrice è indispensabile che all'interno dell'istituto penitenziario vengano mantenuti l'ordine e la sicurezza.[19]Senza quest'ultimi, infatti, non si potrebbe neanche parlare di carcere, ed ancora meno di rieducazione. [20]

Proprio per rispondere a particolari esigenze di ordine e sicurezza, il legislatore ha predisposto tutta una serie di strumenti che in certi casi indeboliscono notevolmente la possibilità di realizzare la funzione rieducativa della pena.[21]

3. IL CARCERE SENZA RIEDUCAZIONE

Alla luce di quanto appena detto, la detenzione in carcere è caratterizzata proprio dalla prospettiva di reinserimento sociale del condannato cui il percorso rieducativo è finalizzato.

Tuttavia, ci sono situazioni in cui il periodo di detenzione è privo della finalità rieducativa.

In particolare, il presente lavoro si propone di trattare i casi in cui il carcere è senza rieducazione in relazione alla condizione dell'imputato detenuto e a quella del detenuto sottoposto al regime di rigore *ex* art. 41 bis comma II O.P., il c.d. carcere duro.

In relazione al caso dell'imputato ristretto in custodia in carcere, la finalità rieducativa è totalmente assente dal trattamento penitenziario in quanto la rieducazione fa riferimento esclusivamente alla figura del condannato (art.

27 comma III Cost.; art. 1 comma VI O.P.), la cui responsabilità nel reato attribuitogli è già stata accertata con sentenza di condanna. [22]

Peraltro, è la stessa Costituzione a garantire la presunzione di non colpevolezza dell'imputato (art. 27 comma II Cost.), da cui emerge l'esplicito divieto di sottoporre il detenuto imputato a qualsiasi trattamento rieducativo.

Fondamentalmente, l'imputato non può essere rieducato in quanto l'accertamento della responsabilità non si è ancora concluso. Solo sulla base di quest'ultimo sarà possibile stabilire se l'imputato sia o meno da rieducare.[23] Non solo, il trattamento rieducativo potrebbe incidere anche sul diritto di difesa, che deve rimanere "*inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"* (art. 24 comma II Cost.).[24]

Inoltre, nell'intento di mostrare quale trattamento di fatto sia riservato all'imputato detenuto (art. 1 comma I reg.pen.)[25], nella prima parte del presente lavoro sono analizzate le varie attività offerte allo stesso imputato (lavoro, istruzione, attività culturali, ricreative e sportive)[26] e i momenti in cui è permesso avere contatti con la famiglia (colloqui, telefonate, corrispondenza)[27].

Nella seconda parte del presente lavoro si tratterà il caso dei

detenuti sottoposti al c.d. carcere duro, la cui detenzione è privata della componente rieducativa sulla base di "esigenze di ordine e sicurezza" (art. 41 bis comma II O.P.).

L'instaurazione del regime di rigore in esame, che ha origine nell'abrogato art. 90 O.P. e nell'instaurazione del circuito di massima sicurezza[28], rientra nella strategia posta in essere dallo Stato contro il dilagare della criminalità organizzata degli anni novanta.[29]

Infatti, di fronte all'allarme sociale scatenato da alcuni violenti episodi contro l'ordinamento italiano, la reazione in ambito penitenziario da parte dello Stato si traduce in termini di neutralizzazione per quei detenuti considerati dal legislatore come detenuti pericolosi.[30]

Questa scelta comporta per quest'ultimi che il carcere sia privato di tutte le attività volte alla rieducazione, in quanto lo scopo risocializzativo è totalmente abbandonato.[31]

I detenuti sottoposti all'art. 41 bis comma II O.P., come già avveniva nelle carceri di massima sicurezza, sono isolati non solo dal mondo esterno ma anche dal resto della popolazione carceraria.

CAPITOLO II

L'IMPUTATO

1.PERCHE' NON C'E' RIEDUCAZIONE

La normativa penitenziaria distingue la posizione di imputato da quella di condannato od internato sotto il profilo del trattamento (art. 1 commi V e VI O.P.).
Gli imputati devono essere presunti innocenti (art. 27 comma II Cost.; art. 1 comma V O.P.) e, in quanto tali, non possono essere i destinatari di quella funzione rieducatrice che l'ordinamento penitenziario (art. 1 comma VI) riconosce solo al condannato.
A conferma di ciò si distingue il c.d. trattamento penitenziario, cui sono destinatari tutti i detenuti del carcere, dal trattamento rieducativo spettante solo ai condannati in esecuzione di pena, in osservanza del principio di cui all'art. 27 comma III Cost.[32]
Essendo oggetto del presente capitolo la figura

dell'imputato detenuto, è utile chiarire a quale categoria si fa riferimento.

Quando si parla di imputati detenuti ci si riferisce "ad ogni persona privata della libertà e non ancora raggiunta da sentenza definitiva. Rientrano, pertanto, in tale definizione non soltanto i soggetti in attesa di giudizio, ma, altresì, coloro che condannati in primo o in secondo grado, hanno interposto appello o ricorso per cassazione".[33] Si tratta di situazioni accomunate dall'applicazione di una misura cautelare personale carceraria *ex* art. 272 ss. C.P.P.[34]

La ragione per cui all'imputato detenuto non è riservata nessun tipo di rieducazione è da ricercarsi in un duplice ordine di considerazioni: da una parte nella presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27 comma II Cost.[35], dall'altra nella tutela del diritto di difesa.[36]

E' in ragione della posizione giuridica propria dell'imputato stesso che non è ammissibile un trattamento rieducativo; infatti nel caso dell'imputato detenuto c'è un soggetto accusato, che per ragioni cautelari è ristretto in carcere e che, soprattutto, deve ancora essere giudicato.

Dunque, da un punto di vista teorico, la figura dell'imputato detenuto risulta chiaramente definita.

Di fatto, però, la reale vita carceraria, comune a "tutti" i

detenuti, sfuma i contorni della figura dell'imputato giungendo ad assimilare quest'ultima a quella del condannato.[37] Peraltro lo stesso dato normativo conferma la sostanziale equivalenza fra pena e custodia cautelare laddove l'art. 137 C.P. afferma che "la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria". [38]

D'altra parte l'opinione pubblica, costruita e modellata dai mezzi di comunicazione di massa, ha aiutato, nel suo consolidarsi, questa erronea percezione della figura dell'imputato detenuto. Il fatto che ad un imputato sottoposto a custodia carceraria venga inflitta concretamente una pena che comporta la violazione di garanzie costituzionali non è sentito dalla società come una situazione cui occorre rimediare. La necessità di compiere tutto l'iter processuale prima di arrivare a far scontare una pena che trovi legittimità nell'accertamento dei fatti da parte della giustizia è percepita come del tutto secondaria rispetto alla più pressante esigenza da parte dell'opinione pubblica di vedere il "presunto" colpevole in carcere il prima possibile.[39]

E' da riconoscere tuttavia che se si è giunti a tali

considerazioni è soprattutto in conseguenza del fatto che, prima di giungere alla conclusione del processo, trascorre troppo tempo tra la formulazione dell'imputazione ed il relativo accertamento che comporta l'eventuale sanzione penale.[40]

Non essendo questa la sede per un'analisi relativa ai tempi necessari all'iter processuale per compiere la sua funzione, si proseguirà analizzando il tratto che fondamentalmente contraddistingue in carcere l'imputato detenuto, motivando così la sua "non rieducazione": la presunzione di non colpevolezza.

2. LA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

"*Un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violato i patti, cò quali gli fu accordata".***[41]**

Così l'illuminista Cesare Beccaria, nella seconda metà del XVIII secolo, introduce nel diritto l'originale principio della presunzione di non colpevolezza, tuttora di fondamentale importanza nel nostro sistema processuale.

L'importanza originaria del principio consisteva nel mettere

in luce l'esigenza di legalità della sanzione e del giudizio penale contro l'inadeguatezza e gli arbitrii propri dell'allora vigente sistema processuale di antico regime, a carattere inquisitorio.

Nel corso del tempo a questo significato, in relazione all'affermarsi di nuove necessità , se ne sovrapposero altri dai quali emerge come il principio di non colpevolezza sia un elemento di portata ben più ampia rispetto al passato e ricopra un ruolo centrale nel diritto processuale.[42]

"Attualmente la presunzione di innocenza riguarda principalmente due aspetti: uno attiene al trattamento dell'imputato e l'altro al giudizio. Nel primo caso ci si riferisce alla condizione dell'imputato, con particolare riferimento alla sua libertà; nel secondo caso al settore delle prove e delle decisioni sul fatto".[43]

Poiché l'argomento del presente capitolo riguarda l'imputato detenuto, ci si riferirà al primo dei due aspetti.

Nel nostro ordinamento giuridico la presunzione d'innocenza è affermata mediante la negazione del suo contrario, così infatti si legge all'art. 27 co. II Cost. "*L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva"*. Nelle convenzioni internazionali invece viene usata la formula affermativa: all'art. 84 comma

II delle Regole minime per il trattamento si stabilisce che "il prevenuto gode della presunzione d'innocenza e deve essere trattato in conformità ad essa"; allo stesso modo nelle Regole penitenziarie europee, all'art. 91, si legge che chi è in attesa di giudizio è presunto innocenti fino a che non sia dichiarato colpevole.

Illuminati osserva come, al di là delle possibili polemiche sulla discutibile formulazione del principio adottata nella Costituzione, sia importante "verificare fino a che punto il principio (comunque lo si chiami) offra concrete garanzie di un corretto funzionamento della giustizia penale".[44]

In relazione al trattamento dell'imputato la presunzione di non colpevolezza comporta che quest'ultimo, nonostante l'imputazione a suo carico, venga trattato *come se* fosse innocente, fino a che non intervenga una condanna definitiva che dimostri il contrario. Appare evidente come all'imputato non spetti nessuna rieducazione.[45]

Un aspetto delicato in relazione al principio in esame riguarda la libertà personale dell'imputato. Infatti nel corso del processo può accadere che si renda necessaria l'adozione di misure restrittive della piena libertà dell'imputato, come la custodia in carcere. Da qui nasce il rischio che tali misure, a carico di un soggetto di cui si deve

ancora accertare la responsabilità in relazione al reato, assolvano, di fatto, alla funzione di sanzione immediata privata della sua componente rieducativa.[46]

La particolare posizione giuridica dell'imputato imporrebbe il divieto dell'esecuzione provvisoria della sentenza di condanna così come quello dell'anticipazione della pena. Ma tali divieti sfumano, secondo Illuminati, laddove la misura cautelare carceraria venga usata come pena anticipata, giungendo ad assumere di fatto forme equiparabili alla pena.[47]

Questo comporta che si vada a colpire l'inviolabile libertà dell'individuo (art. 13 co. I Cost.) prima del fondamentale accertamento della responsabilità dell'imputato.

Si giunge così ad usare in maniera distorta quei poteri strumentali all'esito delle indagini. Infatti la custodia in carcere dovrebbe essere uno strumento per evitare che l'imputato ponga in essere comportamenti che ostacolino l'accertamento dei fatti, non c'è alcun nesso tra questa misura cautelare e l'eventuale, futura pena.[48]

Tuttavia è innegabile che nella realtà si verifichino delle situazioni in cui, proprio per permettere il corretto svolgimento del processo e per tutelare la collettività, risulti necessaria l'adozione della custodia in carcere. L'applicazione

di tale misura, anticipando l'esito dell'accertamento, comporta per l'imputato una sofferenza certa e, comunque, incidente in maniera negativa sulla sua personalità.[49] Non potendo accadere, se non astrattamente, che durante il processo l'imputato non venga mai sottoposto a nessun tipo di restrizione e sia davvero trattato come qualsiasi altro cittadino si deve, più realisticamente, pretendere che l'uso della suddetta misura, laddove risulti davvero necessaria, comporti il minimo di afflittività possibile.[50] Questo importante principio non è formulato a livello costituzionale, ma a quello di legge ordinaria; è l'art. 277 C.P.P. a stabilire che "le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto". L'art. 277 C.P.P. tutela dunque, con i soli limiti derivanti "da effettive esigenze cautelari, il godimento di tutti i diritti di cui la persona sia titolare al momento in cui viene sottoposta al regime di cautela".[51] Questa norma è diretta a garantire quei "diritti *comuni* dell'individuo indipendenti dal processo, a cominciare da quelli fondamentali riguardanti la sfera privata e pubblica della sua personalità".[52] Infatti, l'esercizio di alcuni diritti, spettanti a ogni persona

libera e riconosciuti inviolabili dalla Costituzione, può essere in qualche modo limitato in conseguenza dell'applicazione di una misura cautelare; questo è ancora più vero se la misura in questione consiste nella custodia in carcere. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, tale limitazione a meno che non si traduca di fatto in una totale soppressione di questi diritti inviolabili, non si pone in contrasto con la regola dell'art. 277 C.P.P.[53] Il contrasto con l'articolo in esame si riscontrerà solo laddove le limitazioni imposte appaiano del tutto sproporzionate rispetto alle esigenze da tutelare, oltremodo incidenti su quei diritti e libertà riconosciuti incomprimibili e dunque da tutelare anche nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare.[54]

Poiché riguarda la fase esecutiva della misura , l'art. 277 C.P.P. è da collegare con alcune norme dell'ordinamento penitenziario, come ad esempio l'art. 1 comma III O.P., in cui si afferma che possono essere applicate agli imputati solo quelle restrizioni indispensabili ai fini giudiziari.

Lo stesso art. 277 C.P.P. è poi da collegare con altri articoli dello stesso codice di procedura penale , ispirati dalla stessa ratio, come ad esempio l'art. 285 co. II, finalizzato ad "evitare abusi *in itinere*, a danno delle libertà della persona,

nella fase di traduzione in carcere in vista dell'esecuzione di una misura di custodia cautelare".[55]

3. IL DIRITTO DI DIFESA

L'istituto penitenziario, oltre a soddisfare le c.d. esigenze cautelari[56], deve anche permettere che il soggetto detenuto, presunto non colpevole, possa esercitare appieno il suo inviolabile diritto di difesa (art. 24 comma II Cost.), in quanto la restrizione della libertà personale non può comportarne un limite.[57]

Se così fosse, infatti, si delineerebbero due categorie: una di serie "A" per gli imputati liberi e una di serie "B" per quelli detenuti in quanto la difesa permessa a quest'ultimo non offrirebbe le stesse possibilità rispetto all'imputato libero. Inoltre tale disparità di condizione comporterebbe un diverso grado di presunzione di non colpevolezza, a seconda che l'imputato resti in libertà o meno.

Sicuramente la custodia carceraria, di fatto, restringe il potenziale difensivo dell'imputato[58] ma ciò non deve né alterare il suo rapporto col difensore, né diminuire la presunzione di non colpevolezza. Dunque, per diritto di difesa si intende la possibilità per l'imputato di "contrastare

con ogni mezzo lecito l'eventualità che la sentenza definitiva sia di condanna".[59]

Un altro aspetto riguardante il diritto in esame connesso alla custodia cautelare in carcere riguarda il rifiuto dell'uso di quest'ultima come strumento per "convincere" l'imputato a collaborare con l'autorità giudiziaria, se non addirittura a confessare.[60]

Facendo leva su una condizione psicologica e materialedel tutto disagiata, quale quella dell'imputato detenuto, potrebbero verificarsi situazioni in cui la revoca della misura carceraria risulterebbe più vicina laddove il soggetto collabori, rivelando come le sopra esposte esigenze cautelari non siano altro che una formale copertura.

Ciò detto, appare logico il riconoscimento, durante l'interrogatorio, del diritto a non rispondere come manifestazione del diritto di difesa[61] (art. 274 comma I lett. a) C.P.P.; art. 64 comma III C.P.P.). Ed infatti "in materia di misure cautelari l'ordinamento vieta di trarre dall'esercizio del diritto al silenzio qualsiasi conseguenza negativa per l'imputato, anche nei casi in cui consente altrimenti al giudice di valutare il comportamento dell'imputato"[62].

4.IL TRATTAMENTO DELL'IMPUTATO

Per trattamento penitenziario si intende l'insieme di norme e di attività che disciplinano la vita penitenziaria del detenuto all'interno del carcere, sia che si tratti di un imputato sia che si tratti di un condannato.[63]

Nella riforma penitenziaria del 1975 il legislatore scelse di dettare una normativa sul trattamento comune a tutti detenuti. Specificati i tratti caratterizzanti l'imputato, presunto innocente, e il condannato, colpevole da rieducare (art. 1 commi V e VI O.P.), l'ordinamento penitenziario distingue queste categorie esclusivamente per precisare se una particolare norma, o uno specifico istituto, vale solo per una di esse.[64]

Detto ciò, è da sottolineare come l'impostazione del trattamento dell'imputato non coincida con quella del trattamento del condannato, non potendo rieducare nessun detenuto se non dopo l'accertamento della responsabilità nel reato attribuitogli.[65]

In carcere il trattamento degli imputati detenuti si basa sull'art. 1 reg.pen. (D.P.R. 30 giugno 2000, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) che prevede il diritto di fruire

dell' "offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali", nonché , se lo richiedono, il diritto ad essere ammessi a partecipare alle attività educative, culturali e lavorative svolte ed organizzate nel quadro del trattamento dei condannati, a norma dell'art. 15 comma III O.P.[66]

Ma affinché l'imputato possa accedere alla fruizione delle opportunità di cui al comma III art. 15 O.P. occorre un fondamentale presupposto: il consenso da parte del detenuto stesso. Sarà solo l'iniziativa dell'imputato a far sorgere in capo agli operatori penitenziari l'obbligo di svolgere l'attività trattamentale, ovviamente svuotata della componente rieducativa.[67]

L'art. 13 comma I O.P. afferma la necessità di adeguare il trattamento penitenziario,

valido per ogni detenuto, ai bisogni della personalità di ciascun soggetto. Coerentemente l'art. 15 comma III O.P. prevede proprio che sia lo stesso imputato a richiedere, e quindi a scegliere, a quali elementi del trattamento partecipare. Tuttavia, la legge penitenziaria non chiarisce attraverso quali modalità l'Amministrazione penitenziaria possa conoscere i bisogni dell'imputato.[68]

L'osservazione scientifica della personalità può essere eseguita sul condannato, e non sull'imputato. Tuttavia, al momento di conoscere le specifiche esigenze del detenuto, il personale penitenziario non può certo prestare un diverso grado di attenzione a seconda che si tratti di un condannato o di un imputato. In proposito, in dottrina è stato osservato come non sia possibile "contrapporre alla metodologia seguita nei confronti dei condannati e degli internati un *modus operandi* – riservato agli imputati - che sia contraddistinto da carenze relative alla qualità del rapporto interpersonale instaurato tra osservatore e osservato".[69]

Prima di proseguire con l'analisi sui vari elementi del trattamento accessibili all'imputato, è necessario soffermarsi sul senso che viene dato alle opportunità offerte a quest'ultimo, nel periodo di detenzione.

Lo scopo del trattamento dell'imputato consiste in "quell'accrescimento morale, culturale e sociale che legittimamente ognuno può perseguire e che il detenuto può richiedere sia favorito come attività volta alla realizzazione della personalità a prescindere da un trattamento rieducativo (art. 27 comma I O.P.)".[70]

In quest'ottica il trattamento riservato all'imputato è descritto come "antidoto per fronteggiare la mortificazione e l'abbrutimento derivanti dall'esperienza detentiva,

particolarmente gravosa per chi vi sia sottoposto in assenza di un accertamento definitivo di responsabilità penale".[71]

Dunque le opportunità riservate all'imputato detenuto dovrebbero permettergli di impegnare in modo utile il (molto e lento) tempo a sua disposizione, in maniera tale da non chiudersi in se stesso e reagire in maniera attiva alla non facile condizione detentiva.[72]

Queste le finalità cui il trattamento *dovrebbe* assolvere anche se poi, concretamente, è facile immaginare lo stato di abbandono cui gli imputati sono lasciati, per mancanza di operatori[73](da un punto di vista sia quantitativo che qualitativo) e di adeguate e sufficienti strutture, tanto da poter affermare che le carceri italiane sono "quasi tutte dei cantieri".[74]

E finché, di fatto, perdurerà questa generale disattenzione da parte delle istituzioni verso la condizione dell'imputato detenuto, a poco serviranno i buoni intenti di principio.

Da una ricerca sui suicidi nelle carceri italiane nel biennio 2000-2001 a cura di Luigi Manconi in collaborazione con "A buon diritto. Associazione per le libertà" emergono alcune considerazioni interessanti.[75]

Analizzando il tasso dei suicidi in carcere dell'ultimo decennio, l'Autore rileva come dal 1990 al 2000 il numero di coloro che si sono tolti la vita negli istituti penitenziari sia più che triplicato.[76]

Nel biennio considerato poco meno della metà dei suicidati era costituita da imputati[77], persone "pienamente innocenti, all'atto del suicidio".[78]

L'Autore interpreta la scelta del suicidio da parte dell'imputato come la conseguenza di una crisi che consiste "nell'incapacità di vivere e organizzare il presente"[79]; ma è proprio a sostegno di questa incapacità che il trattamento dovrebbe far fronte.

Pur essendo questi dei casi-limite è necessario tenerne conto. Mentre è la piena normalità il disagio dei c.d. "nuovi giunti" ad un regime di vita, quello carcerario, privo d'affetti, con notevoli difficoltà di comunicazione, regolata da meccanismi lenti e burocratici.

In questa realtà è alquanto difficile poter individuare qualsiasi accrescimento morale[80]. Semmai sono da registrare costanti carenze nei mezzi a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria per rendere attuabile quel trattamento, in teoria, volto a sostenere gli interessi umani, culturali e professionale dei detenuti.

Tuttavia questa conclusione non vuol certo considerare vano il trattamento riservato all'imputato, ma solo evidenziare come esista una discrepanza tra dato normativo (come dovrebbe essere) e realtà carceraria.

Per l'imputato non c'è rieducazione, ma resta molto vaga (se non vuota) l'alternativa finalistica proposta.

A rendere così trascurata la figura dell'imputato contribuisce la scarsa attenzione dedicata, in prospettiva più ampia, alla realtà carceraria, alla ribalta solo quando accadono situazioni particolarmente gravi, come ad esempio i pestaggi che precedettero il trasferimento punitivo di un gruppo di detenuti dal carcere di Sassari nella primavera del 2000.[81]

5.1 GLI ELEMENTI DEL TRATTAMENTO

Le opportunità offerte dall'Amministrazione penitenziaria all'imputato per impegnare il tempo a sua disposizione sono elencate all'art. 15 ultimo comma O.P.

Pur essendo gli stessi elementi offerti al condannato, nel caso dell'imputato quest'ultimi sono diretti non alla rieducazione bensì al mantenimento degli interessi umani, culturali e professionali della persona detenuta (art. 1 comma I reg. pen.).[82]

5.2 IL LAVORO INFRAMURARIO DELL'IMPUTATO

Gli imputati, se lo richiedono a norma dell'art. 15 comma III O.P. , possono essere ammessi a svolgere un lavoro, nei limiti dei posti disponibili, all'interno degli istituti penitenziari o all'esterno.

I requisiti per l'ammissione riguardano l'inesistenza di giustificati motivi o di disposizioni contrarie da parte dell'autorità giudiziaria, evidentemente connessi alle esigenze cautelari alla base della custodia in carcere, o derivanti dalla sottoposizione al regime di sorveglianza particolare (art. 20 comma VI O.P.).[83]

Con la riforma penitenziaria del 1975, come per il condannato, così anche per l'imputato il lavoro ha perso il suo originario carattere di afflittività. Infatti, l'art. 1

del regolamento del 1931 prevedeva l'obbligatorietà del lavoro non solo per i condannati ma anche per gli imputati "non abbienti", cioè che non potevano mantenersi con propri mezzi.[84]

Tuttavia il vigente regolamento prevede sanzioni disciplinari (vedi artt. 77 comma n. *3)* ; e 53 reg. pen.) per chi, in questo caso l'imputato, avendo richiesto e ottenuto un'occupazione, non la svolga adeguatamente.[85] Questo per evitare, da un lato, che l'imputato usufruisca dei solo vantaggi, ad esempio economici, connessi alla condizione lavorativa e, dall'altro, che altri detenuti siano privati di posti lavoro di cui potrebbero beneficiare.[86]

Le tipologie di lavoro penitenziario accessibili all'imputato sono: il lavoro inframurario alle dipendenze dell'Amministrazione carceraria; il lavoro inframurario alle dipendenze di terzi; il lavoro extramurario svolto in regime di lavoro all'esterno.[87]

Per lavoro inframurario si intende ogni tipo di attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno del carcere.

Questa tipologia di attività può essere svolta alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria; in questo caso si tratterà di quei lavori come lo spesino, il cuoco, lo scrivano, l'addetto alla manutenzione e così via, necessari alla vita dell'intera macchina carceraria.[88] In tale ipotesi, lo Stato riveste la duplice natura di datore di lavoro e, allo stesso tempo, di colui che vigila sulla privazione della libertà dell'imputato.[89]

Passando alle modalità di assegnazione del lavoro inframurario alle dipendenze

dell'Amministrazione, l'art. 20 comma VI O.P. indica come criteri di priorità l'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione, i carichi familiari e la professionalità, incluse le precedenti esperienze e le prospettive di lavoro successive alla dimissione.[90]

L'art. 49 comma II reg. pen. afferma che il direttore del carcere deve assicurare imparzialità e trasparenza nell'assegnazione del lavoro. Tuttavia, in una recente inchiesta sulle carceri italiane si legge che gli impieghi svolti per l'Amministrazione penitenziaria, oltre ad essere di basso profilo professionale e a impegnare per poche ore al giorno, vengono attribuiti "senza un meccanismo trasparente di assegnazione, per lo meno sconosciuto alla gran parte dei detenuti". [91]

Il collocamento dei detenuti per il lavoro inframurario avviene sulla base di graduatorie organizzate in due apposite liste, una generale e una per qualifica. A norma dell'art. 47 comma X reg. pen. i posti di lavoro disponibili devono essere indicati in una tabella preparata dalla Direzione del carcere, suddivisa in "lavorazioni interne", " lavorazioni esterne" e "servizi d'istituto".[92]

Il detenuto può prendere visione di tale documento in forza dell'art. 32 comma I O.P., ai sensi del quale "i detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e , quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti, alla disciplina e al trattamento".[93]

Il comma VIII dell'art. 20 O.P. precisa che la graduatoria deve essere predisposta da un'apposita commissione[94] che però spesso non è rinnovata, se non addirittura mai istituita.[95]

La sospensione dal lavoro può avvenire solo quando vi sia un sostanziale inadempimento dei doveri lavorativi da parte del detenuto stesso (art. 53 reg. pen.). La formula adottata dal regolamento ha l'obiettivo di impedire che l'Amministrazione possa rimuovere dal lavoro i detenuti per motivi estranei all'attività lavorativa stessa.[96]

L'intento del legislatore è quello di assimilare il più possibile il rapporto di lavoro penitenziario a quello del lavoratore libero, fatta eccezione per quegli aspetti del tutto incompatibili con lo stato detentivo (art. 20 comma 5 O.P.).[97]

A conferma di ciò, sempre in riferimento al lavoro inframurario alle dipendenze dell'Amministrazione, l'art. 20 comma XVII O.P., in materia di durata delle prestazioni lavorative, riposo festivo, tutela assicurativa e previdenziale rimanda "alle leggi vigenti in materia"; analogamente, al comma XII dello stesso articolo viene operato un rinvio "alla disciplina generale sul collocamento" per tutto quanto non previsto dall'art. 20 O.P.[98]

Una conferma in questo senso viene da una pronuncia piuttosto recente della Corte Costituzionale secondo la quale "ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 c.c.[99]) e di obblighi". La Corte ha precisato che " né la specificità del lavoro penitenziario, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena[100], valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto

di lavoro subordinato”.[101]

Dubbi sorgono in relazione all’ammissibilità dell’esercizio del diritto di sciopero, garantito ad ogni lavoratore dalla Costituzione così come dallo Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300).[102]

In proposito, la dottrina si divide tra chi sostiene la compatibilità del diritto di sciopero con lo stato detentivo[103] e chi, invece, afferma l’impossibilità per i detenuti di ricorrere allo sciopero.[104]

Anche il lavoro penitenziario, al pari di quello del lavoratore libero, è retribuito (art. 20 comma 2 O.P.).

Il detenuto che lavori alle dipendenze dell’Amministrazione, penitenziaria riceve la c.d. “mercede” (art. 22 O.P), una retribuzione che, per essere equiparata a quella del lavoratore libero, avrebbe dovuto rispettare i minimi salariali,[105] mentre in realtà così non è. La retribuzione del detenuto deve essere correlata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, all’organizzazione ed al tipo di lavoro svolto e non deve essere inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro per attività simili.[106]

Per la mancata o inesatta applicazione delle norme riguardanti l’attribuzione della qualifica lavorativa, la mercede, lo svolgimento di lavoro e le assicurazioni sociali, il detenuto può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza.[107]

Un’istantanea sullo stato di fatto della situazione per quanto riguarda il lavoro inframurario: “ ..il numero dei posti di lavoro disponibili negli istituti in lavori domestici, [….], è stabile ed invariato, malgrado l’aumento esponenziale del numero

dei carcerati e il mutamento della sua composizione".[108]

La seconda tipologia di lavoro inframurario è rappresentata dalle c.d. lavorazioni, dirette alla produzione di beni su commessa o da vendere liberamente sul mercato. Le lavorazioni possono essere gestite dall'Amministrazione penitenziaria in proprio, o da imprese esterne. [109]

La novella del 1993 ha riformulato questo aspetto del lavoro penitenziario anche introducendo la possibilità per le aziende private di realizzare corsi di formazione professionale in carcere per i detenuti (art. 20 comma XVI O.P.)[110].

L'organizzazione e la gestione delle lavorazioni da parte di imprese, pubbliche o private, o cooperative sociali comporta che il rapporto di lavoro si instauri direttamente tra imprenditore e detenuto, senza alcuna intermediazione da parte dell'Amministrazione penitenziaria.[111]

I posti di lavoro a disposizione dei detenuti devono essere rapportati alla quantità e alla qualità delle effettive esigenze dell'istituto. La disponibilità di lavoro è indicata in una tabella preparata dalla direzione dell'istituto, nella quale vengono indicati separatamente i posti disponibili alle lavorazioni interne industriali, agricole e ai servizi d'istituto (art. 25 bis comma III O.P.).[112]

In questo tipo di lavoro penitenziario, ai rapporti tra il detenuto e il datore di lavoro è pienamente applicabile la contrattazione collettiva, nel caso vi si faccia riferimento nel contratto individuale di lavoro o se una delle parti aderisca ad organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso. Come per i lavori domestici, anche per le lavorazioni l'art. 20 comma XVII O.P. prevede che la durata della prestazione non

possa superare i limiti stabiliti dalla legge (otto ore), così come è riconosciuto il riposo settimanale.[113]

Anche per questo tipo di lavoratori detenuti, la sospensione dal lavoro può avvenire solo nei casi in cui il detenuto "manifesti un sostanziale rifiuto dell'adempimento dei suoi compiti o doveri lavorativi" (art. 53 reg.pen.).

Il detenuto addetto alle lavorazioni può esercitare il diritto di sciopero; l'unica differenza rispetto al lavoratore libero riguarda dunque la condizione detentiva del lavoratore e il luogo in cui questo lavora.[114]

Si segnala, infine, un recente intervento normativo; si tratta della c.d. Legge Smuraglia (legge 22 giugno 2000, n. 193, recante "*Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti"*).

Nella relazione introduttiva al disegno di legge[115] si afferma che le cooperative sociali risultano essere i soggetti privati che più facilmente assumono condannati grazie agli incentivi previsti dalla legge n. 381/1991[116]. Tale normativa, infatti, consentiva sgravi contributivi a favore delle cooperative che assumessero almeno il 30% di lavoratori appartenenti alle categorie di persone svantaggiate. Per quanto riguarda i detenuti, tali categorie includevano il condannato ammesso alle misure alternative alla detenzione e non l'imputato.

Nella disciplina delle cooperative sociali la legge Smuraglia ha ampliato la definizione di persona svantaggiata includendo "le persone detenute e internate negli istituti penitenziari". Quindi, grazie a questa ridefinizione, le cooperative sociali possono assumere anche gli imputati detenuti.

Inoltre è stato esteso il sistema di sgravi fiscali e contributivi , già previsto in favore delle cooperative sociali, alle aziende che organizzino attività produttive o servizi dentro il carcere, impiegando persone detenute.[117]

5.3 IL LAVORO EXTRAMURARIO

In base all'art. 21 comma III O.P. anche l'imputato può richiedere di essere ammesso all'assegnazione di un lavoro all'esterno dell'istituto penitenziario.[118]

Per ottenere il c.d. lavoro extramurario il detenuto deve farne richiesta alla Direzione del carcere la quale, nel caso decidesse per l'assegnazione, dovrà stabilire se sussistono motivi di sicurezza tali da ritenere necessaria la scorta (art. 48 comma III reg.pen.). In questa ipotesi l'imputato sarà accompagnato e piantonato sul luogo di lavoro dal personale del Corpo della Polizia Penitenziaria.[119]

Se invece la Direzione penitenziaria non ritiene necessaria la scorta, nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno saranno indicate tutte le prescrizioni che l'imputato deve rispettare durante il periodo che trascorre fuori dal carcere, incluse quelle relative agli orari di uscita e di rientro dal carcere. La violazione di queste ultime, al di fuori delle ipotesi in cui il ritardo risulti determinato da forza maggiore, implicano a carico del detenuto la denuncia per il reato di

evasione (art. 48 comma XIII reg.pen.).[120]

Sarà poi l'Autorità procedente ad autorizzare o meno il provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno della Direzione. Il Regolamento penitenziario all'art. 48 comma IV prevede che l'Autorità procedente, nel decidere, tenga in considerazione il tipo di reato, la durata, effettiva o prevista, della misura privativa della libertà e, soprattutto, l'esigenza di prevenire il pericolo che il detenuto imputato assegnato al lavoro all'esterno possa commettere reati.[121]

Nel caso del lavoro penitenziario extramurario è valida la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, come pure l'articolo 19 della legge n. 56/1987 (art. 20 comma XI O.P.).[122]

Per quanto riguarda i diritti spettanti a questa categoria di lavoratori detenuti l'art 48 comma XI reg. pen. afferma che questi ultimi "esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privativa della libertà". Risulta evidente la sostanziale equiparazione tra i lavoratori liberi e quelli detenuti.[123] Di conseguenza, almeno per questa tipologia di lavoro penitenziario, sono pienamente riconosciuti il diritto alle ferie, così come quello allo sciopero.[124]

Al 30 giugno 2001, su una popolazione carceraria nazionale di 55.261, solo 364 risultavano ammessi al lavoro esterno[125]. In considerazione delle motivazioni in base alle quali l'imputato è ristretto in custodia cautelare in carcere, si può ipotizzare che, tra questi 364 detenuti, la posizione giuridica prevalente fosse quella di condannato.

“La minima potenzialità di fruizione” del lavoro extramurario da parte degli imputati è giustificata in dottrina “dal rilievo che le esigenze cautelari che giustificano la misura restrittiva sono le stesse che impediscono l’ammissione”.[126] Questa affermazione induce a ritenere che l’ammissione di un detenuto imputato al lavoro extramurario sembri quasi una contraddizione.

Infatti, se le esigenze cautelari di cui al comma I dell’art. 274 C.P.P. sussistono, queste comportano necessariamente l’esistenza di quei motivi sicurezza da tenere in considerazione (art. 48 comma IV reg. pen.) e che dunque porterebbero a non ammettere il detenuto al lavoro extramurario.

Al contrario, laddove le suddette esigenze di sicurezza (art. 48 comma IV reg.pen.) fossero tali da consentire al detenuto di poter uscire quotidianamente (magari senza scorta) dal carcere, allora verrebbe meno la necessità di applicare la misura cautelare carceraria (art. 275 comma III C.P.P.).[127]

5.4 L’ ISTRUZIONE

Tra le possibili attività cui l’imputato può richiedere di

partecipare rientra quella relativa alla frequenza dei vari corsi d'istruzione[128], anche se essa non è esplicitamente richiamata all'art. 15 ultimo comma O.P.[129]

In questa ipotesi l'istruzione non si iscrive nella prospettiva del trattamento rieducativo, bensì in quella dell'art. 1 comma I reg. pen. laddove si afferma che gli interventi rivolti agli imputati sono diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali, senza nessuna valenza rieducativa.

Nell'ambito penitenziario l'area dell'istruzione comprende, da un lato, i corsi propriamente scolastici e, dall'altro, quelli di formazione professionale.[130]

L'istruzione scolastica è assicurata ad ogni livello: dalla scuola dell'obbligo agli studi universitari.[131]

L'imputato dovrebbe venire informato di quali corsi sono svolti nel carcere in cui si trova dalla stessa Direzione dell'istituto, la quale peraltro ha anche il compito di incentivare "la più ampia partecipazione" dei detenuti a tali corsi (art. 41 comma IV reg. pen.).[132]

La scelta di partecipare ai corsi scolastici spetta anche all'imputato che non abbia terminato la scuola dell'obbligo.[133]

Ai corsi di istruzione secondaria sono ammessi quei detenuti

che, oltre a mostrare un serio interesse a parteciparvi, "debbano permanere in esecuzione della misura privativa della libertà per un periodo di tempo non inferiore a un anno scolastico" (art. 43 comma II reg.pen.). Dunque non tutti gli imputati possono accedervi.

L'art. 43 comma IV reg. pen. agevola quegli imputati che non sono in condizioni di frequentare i corsi regolari. La Direzione penitenziaria, infatti, può concordare con un vicino istituto di istruzione secondaria un percorso individuale in modo da permettere al detenuto di accedere agli anni di studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria.

In materia di benefici economici, l'art. 45 reg. pen. al comma III stabilisce un sussidio giornaliero per ogni giornata di frequenza, o di assenza involontaria, ai corsi di istruzione superiore mentre, al comma VI, è previsto un premio di rendimento per coloro che hanno superato positivamente un corso scolastico (sia che si tratti di scuola dell'obbligo o di istruzione superiore).[134]

Sono agevolati gli studi universitari per chi è o già iscritto ai corsi universitari o è in possesso dei requisiti per l'iscrizione (art. 44 comma I reg. pen.). Particolare attenzione è dedicata alla sistemazione all'interno del carcere per questi

detenuti-studenti (art. 44 comma IV reg. pen.).

Anche per coloro che intraprendono gli studi universitari in carcere sono previsti benefici economici. L'art. 45 comma IV reg. pen. stabilisce, a conclusione dell'anno accademico e per chi abbia superato positivamente gli esami e versi in condizioni economiche disagiate, un premio di rendimento e un rimborso delle spese per tasse universitarie, contributi scolastici, libri di testo (art. 45 comma IV reg.pen.).[135]

Passando ai corsi di formazione professionale, disciplinati dall'art. 42 reg. pen., non sono previste particolari condizioni per accedervi se non la richiesta da parte dell'imputato stesso. Questi corsi sono organizzati sulla base delle esigenze della popolazione detenuta (art. 42 comma I reg. pen.). Peraltro, essi possono svolgersi anche all'esterno dell'istituto, sulla base delle stesse disposizioni valide per il lavoro extramurari (art. 21 O.P.). Nessuna disposizione vieta all'imputato l'accesso a tali corsi di formazione professionale. L'art. 45 comma I reg. pen. prevede dei sussidi economici sulla base delle ore di frequenza ai corsi.

L'unica ipotesi in cui il detenuto può essere escluso dalla frequenza ai corsi (scolastici o professionali) è stabilita all'art. 46 comma I reg.pen.: come per il lavoro, non è

ammesso “un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti”.

Un’altra considerazione, valida per tutti i corsi, riguarda il fatto che la Direzione, una volta che il detenuto abbia intrapreso un qualsiasi corso, ha il compito di garantirne la stabilità. In teoria al detenuto studente si dovrebbero evitare i trasferimenti ad altri istituti penitenziari, ma, qualora il soggetto venga comunque spostato, bisognerebbe assegnarlo solo a quegli istituti dove sia assicurata la continuità didattica (artt. 41 comma IV, 42 comma IV, 43 comma III reg. pen.).[136]

5.5 ATTIVITA’ CULTURALI, SPORTIVE,

RICREATIVE

Un altro importante strumento del trattamento penitenziario riguarda la possibilità per i detenuti di partecipare alle attività culturali, sportive e ricreative organizzate all'interno del carcere (art. 27 comma I O.P.).

Va sottolineato come spetti alla Direzione dell'istituto sollecitare gli stessi detenuti a collaborare all'organizzazione di tali attività (art. 27 comma II O.P.).[137]

Nell'intento di creare attività volte "alla realizzazione della personalità dei detenuti" (art. 27 comma II O.P.) i programmi delle suddette attività devono essere tali da "favorire la possibilità di espressione differenziate" (art. 59 comma I reg.pen.)[138], sempre all'interno della prospettiva delineata dall'art. 1 comma I reg. pen.

Ma queste attività non vanno considerate come qualcosa di "interno all'istituzione totale"[139] , in quanto è prevista la possibilità di coinvolgimento della società libera nello svolgimento delle varie attività (art. 27 comma II O.P.). Coerentemente a quanto appena detto, l'art. 59 ultimo comma reg. pen. afferma proprio che "nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività, la Direzione può avvalersi dell'opera degli assistenti volontari".

Nel caso dell'imputato, questo contatto sarà finalizzato non al reinserimento nella società (come per il condannato), ma a ridurre le distanze tra il carcere e il resto della società.[140]

E infatti l'art. 59 comma II reg. pen. precisa come l'attività sportiva debba svolgersi sollecitando "anche la collaborazione di enti nazionali e locali".[141]

Peraltro la Direzione si serve di queste attività di tempo libero per impegnare le ore di quei detenuti che, indipendentemente dalla loro volontà, non lavorano (art. 60 reg.pen.).

Tra le attività culturali rientra la possibilità, per tutti i detenuti, di accedere alla sala lettura della biblioteca (art. 21 comma V reg. pen.). L'art. 12 comma II O.P. stabilisce che ogni istituto penitenziario deve essere dotato di una biblioteca. In base all'art. 21 comma I reg. pen., spetta alla Direzione "curare che i detenuti e gli internati abbiano accesso agevole alle pubblicazioni della biblioteca".

Particolare cura è affidata alla scelta dei libri e dei periodici da inserire nella biblioteca, in quanto "si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società libera" (art. 21 comma II reg. pen.).

L'art. 12 O.P. affida la scelta dei libri e dei periodici alla commissione di cui all'art. 16 comma II O.P.; in base a quest'ultimo ne fanno parte "il magistrato di sorveglianza, che la presiede, il direttore, il medico, il cappellano, il preposto alle attività lavorative, un educatore e un assistente sociale".

La normativa penitenziaria ammette che alla gestione del servizio bibliotecario (tenuta delle pubblicazioni, distribuzione periodici,…) possano partecipare anche i rappresentanti dei detenuti.[142]

6.1 LA SFERA AFFETTIVA

Ciò di cui l'imputato si sente maggiormente privato durante il periodo di detenzione in carcere riguarda la propria sfera privata degli affetti, dalla quale viene fisicamente allontanato.

Nel rispetto della dignità umana[143], ed in conformità a quanto stabilito dalla

Costituzione (art. 29)[144], l'ordinamento giuridico italiano sostiene il valore della famiglia anche nel contesto penitenziario.[145] Infatti l'articolo 28 O.P. specifica che alle relazioni del detenuto con la famiglia è dedicata "particolare cura".

Questa norma costituisce il punto di partenza di tutte quelle disposizioni relative al rapporto fra il detenuto e la famiglia.[146]

Peraltro è da sottolineare come il mantenimento dei rapporti con i propri cari non risulti più una ricompensa per la buona condotta tenuta, come risultava dal regolamento penitenziario del 1931. A partire dalla legge di riforma penitenziaria del 1975, infatti, "la tutela della sfera affettiva" si configura in capo al detenuto "come un vero e proprio diritto soggettivo".[147]

L'opportunità di mantenere i rapporti con la famiglia consiste, da un lato, nelle relazioni dirette, si tratta dei colloqui e dei permessi d'uscita [148], e, dall'altro, nei rapporti indiretti, cioè quelli telefonici ed epistolari.[149]

6.2 I COLLOQUI

Con l'entrata in vigore dell'attuale regolamento penitenziario si sono registrate alcune particolari modifiche proprio in materia di colloqui.[150]

In base all'art. 18 comma I O.P. tutti i detenuti sono ammessi ad avere colloqui con i propri familiari e con altre persone.[151]

Nel rispetto dell'art. 28 O.P., particolare attenzione è dedicata ai colloqui con la famiglia (art . 18 comma III O.P.), tanto che se tali incontri mancano "la Direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi" (art. 37 comma XI reg. pen.).[152]

Il legislatore, rendendosi conto di quanto sia delicata la fase del distacco dell'imputato detenuto dalla sfera degli affetti[153] , nel nuovo regolamento penitenziario ha introdotto nuove opportunità di colloquio proprio al fine di "contrastare la crisi conseguente all'allontanamento" (art. 61 comma II reg.pen.).

La nuova disciplina regolamentare ha aumentato il numero dei colloqui per tutte le categorie di detenuti: da quattro incontri mensili[154] si è passati a sei (art. 37 comma VIII reg.pen.).[155] A questa regola generale fanno eccezione gli imputati e i condannati per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis O.P. [156], per i quali restano validi i quattro colloqui mensili.[157]

Inoltre è possibile concedere ulteriori colloqui rispetto a quelli previsti dal comma

VIII dell'art. 37 reg.pen. qualora o ricorrano particolari esigenze, o vi siano figli minori dei dieci anni(art. 37 comma IX reg. pen.). Quindi l'accesso a questo tipo di colloqui, che nel precedente regolamento era espressamente subordinato alla regolare condotta dell'imputato (art. 35 comma IX reg esec.), nella nuova normativa non è più condizionato dal tipo di condotta tenuta dal detenuto.[158]

Ulteriore novità, la possibilità prevista dall'art. 61 comma II lett. a) reg.pen. laddove consente proprio in relazione all'esigenza di contrastare la crisi dovuta alla separazione dal nucleo familiare, la concessione di "colloqui oltre quelli previsti dall'art. 37". Infatti, proprio al fine di permettere il mantenimento delle relazioni affettive, ai detenuti che abbiano figli minorenni il direttore può permettere eccezionalmente colloqui oltre i limiti ordinari.

La disciplina dei colloqui degli imputati si distingue da quella valida per i condannati in relazione all'autorità competente ad autorizzare gli incontri[159]: per gli imputati fino alla sentenza di primo grado, sarà l'autorità giudiziaria procedente; dopo tale sentenza, per appellanti e ricorrenti per Cassazione, subentrerà il direttore del carcere (art. 18 comma VIII O.P.; art. 37 commi I e II reg. pen.).

Per l'autorizzazione ad avere colloqui con i familiari non è ammessa nessuna discrezionalità da parte dell'autorità competente. Diversamente avviene per quanto riguarda persone estranee all'ambito strettamente familiare (amici): in dottrina si parla in proposito di un potere discrezionale "pressoché illimitato".[160] E infatti l'art. 37 comma I reg sottolinea come " i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrano ragionevoli motivi".

I colloqui avvengono in appositi locali (art. 18 comma II O.P.); a differenza di quanto prevedeva il precedente regolamento (art. 35 comma V reg.esec.), gli incontri avvengono in locali interni senza barriere divisorie, o in spazi all'aperto appositamente destinati, a meno che non vi siano ragioni sanitarie o di sicurezza, nel qual caso i detti colloqui avvengono in luoghi chiusi muniti di "mezzi divisori" (art. 37 comma V reg.pen.).[161]

Nel rispetto del diritto alla libertà e segretezza dei colloqui (art. 15 Cost.), le conversazioni tra il detenuto e il suo interlocutore avvengono sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia (art. 18 comma II O.P.; art. 37 comma V reg. pen.). Dunque, non sono ammesse intercettazioni ambientali a meno che non vi siano le debite autorizzazioni.[162]

L'art. 18 comma I O.P. prevede che i colloqui possano avvenire anche per compiere "atti giuridici", in modo da permettere, soprattutto in relazione alla posizione dell'imputato, "l'esercizio concreto dei diritti riconosciuti al detenuto". Si tratta ad esempio di atti derivanti "dall'esercizio in proprio di attività artigianali, intellettuali, artistiche". [163]

In generale i colloqui durano un'ora (art, 37 comma X reg.pen.), tuttavia, in particolari circostanze, è possibile prolungare il colloquio con i familiari. Qualora, poi, quest'ultimi risiedano in un comune diverso da quello dell'istituto penitenziario e il detenuto, la settimana precedente, non abbia usufruito del colloquio, la durata è prolungata a due ore. All'incontro non possono partecipare più di tre persone, ma sono permesse eventuali deroghe qualora si tratti di familiari.[164]

I permessi di colloquio sono di natura amministrativa e né dal codice di procedura penale, né dall'ordinamento penitenziario, né dal regolamento penitenziario è previsto alcun mezzo di impugnazione del provvedimento che rigetti la richiesta.[165]

Resta infine da verificare se e in che modo, anche in ambito penitenziario, possa essere esercitato il diritto alla libertà sessuale da parte dei detenuti, e quindi anche dell'imputato.

Malgrado tale diritto sia ricompreso tra i diritti inviolabili dell'uomo, e quindi implicitamente garantito dalla Costituzione (art. 2), l'ordinamento penitenziario lo disconosce totalmente.[166]

Tuttavia, è stato osservato come " un notevole passo verso il riconoscimento del diritto alla sessualità *intramoenia"* sia stato compiuto attraverso la previsione, da parte del nuovo regolamento, di colloqui "particolari" (art. 61 comma II let. b) reg. pen.).[167] Si tratta di visite da parte di familiari, nel caso delle quali è consentito trascorrere parte della giornata in appositi locali e consumare un pasto in compagnia. Sebbene, durante i lavori preparatori al nuovo regolamento, sia stato proposta l'eliminazione del controllo visivo da parte del personale di custodia, questa non è stata accolta.[168] Dunque resta fermo il controllo a vista da parte del personale di custodia che, di fatto, impedisce la sessualità tra i coniugi all'interno del carcere.

6.3 IL PERMESSO DI NECESSITA’

L’unica ipotesi in cui è concesso all’imputato di uscire dal carcere è indicata all’art. 30 O.P.

I casi in cui all’imputato è accordato di uscire temporaneamente dal carcere riguardano l’imminente pericolo di vita di un familiare o eventi familiari di particolare gravità.[169]

Si tratta del c.d. “permesso di necessità”, di carattere eccezionale, che prescinde dal

comportamento dell'imputato e risponde all'esigenza di umanizzare la condizione detentiva in particolari situazioni.[170]

Come per i colloqui, anche per questi permessi l'autorità competente a emanare il relativo provvedimento varia a seconda del grado di giudizio dell'imputato.

L'art. 30 I comma O.P., fino alla sentenza di primo grado, rimanda alle autorità competenti "ai sensi del II comma dell'art. 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura" per gli imputati . Ma tali autorità sono individuabili all'art. 240 disp. coord. C.P.P. in base alla nuova impostazione del codice di rito: si tratta dell'autorità giudiziaria procedente. Prima dell'esercizio dell'azione penale è competente il giudice per le indagini preliminari; dopo la sentenza di primo grado il magistrato di sorveglianza.[171] Per i successivi gradi di giudizio la parte finale del I comma dell'art.30 O.P. indica le relative autorità competenti.

In base al regolamento (art. 64 reg.pen.) il permesso può durare al massimo cinque giorni, a parte il tempo necessario per raggiungere il luogo in cui trascorrere tale periodo.

Nel provvedimento di concessione sono indicate le prescrizioni cui l'imputato deve attenersi; è inoltrespecificato se sia necessario l'utilizzo della scorta da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Scelta, quest'ultima, presa in considerazione della "personalità del soggetto e all'indole del reato" attribuitogli (art. 64 comma II reg.pen.).

Se l'imputato ritarda tra le tre e le dodici ore incorrerà in sanzioni disciplinari. Per ritardi ingiustificati superiori alle dodici ore il detenuto è perseguibile per il reato

d’evasione (art. 385 C.P.), con una diminuzione della pena se si costituisce in carcere prima della condanna.[172]

6.4 LA CORRISPONDENZA TELEFONICA

Il nuovo regolamento ha apportato alcune modifiche anche per quanto attiene alla disciplina della corrispondenza telefonica.

Infatti nel previgente regolamento[173] l'uso del telefono era consentito solo in sostituzione degli altri mezzi di comunicazione. Il detenuto era autorizzato alla corrispondenza telefonica quando non avesse usufruito di colloqui con i familiari da almeno quindici giorni, o in presenza di particolari e gravi motivi tali da non consentire la necessaria comunicazione attraverso i colloqui e la corrispondenza epistolare (art. 37 co. II reg.esec.).[174]

Il nuovo regolamento considera nello stesso modo l'uso del telefono, i colloqui e la corrispondenza epistolare.[175]

L'art. 39 co. II e IV reg. pen. stabilisce, infatti, che i detenuti possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica una volta la settimana con i familiari e, qualora ricorrano ragionevoli motivi, con persone diverse dai familiari.

Tuttavia, se si tratta di detenuti imputati per uno dei delitti di cui all'art. 4 bis O.P, sono consentite solo due telefonate mensili.[176]

Le telefonate possono provenire dall'esterno oppure essere effettuate dal detenuto in carcere.[177] Per quanto riguarda le prime, l'art. 39 co. X reg.pen. impedisce che l'imputato possa rispondere direttamente all'apperecchio. Nel caso in cui il detenuto riceva una telefonata presso l'istituto in cui è ristretto, gli sarà comunicato il nominativo di chi ha chiamato, "sempre che non ostino particolari motivi di cautela". L'unica ipotesi in cui tale conversazione è autorizzata, riguarda la chiamata di un congiunto o di un convivente anch'esso detenuto. In questo caso è necessario che

entrambi i detenuti siano autorizzati dalle rispettive autorità competenti.

Il detenuto imputato, per poter telefonare, deve "rivolgere istanza scritta all'autorità competente, indicando il numero di telefonate e le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa è efficace fino a che non intervenga la revoca" (art. 39 co. V reg.pen.).

Oltre ai colloqui telefonici ammessi in via ordinaria, ne sono previsti di ulteriori "in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza", se la conversazione avviene con figli minori di dieci anni o per comunicare eventuali trasferimenti (art.39 co. III reg.pen.).

La telefonata effettuata è a carico del detenuto e ha una durata non superiore ai dieci minuti.

L'autorizzazione dell' imputato alle conversazioni telefoniche nei vari stati del procedimento è rilasciata dalla stessa autorità competente ad autorizzare i colloqui.[178]

Dunque, prima della sentenza di primo grado l'autorizzazione ai colloqui telefonici sarà emessa dall'autorità giudiziaria competente. Ma, a differenza di quanto previsto per i colloqui, "dopo la sentenza di primo grado permane una competenza giudiziaria affidata al magistrato di sorveglianza"(art.39 co.IV reg.pen.).[179]

La stessa autorità competente ad autorizzare l'imputato ai colloqui telefonici può stabilire inoltre che le stesse conversazioni siano ascoltate e registrate. Tuttavia, qualora si tratti di un imputato per uno dei reati di cui all'art. 4 bis O.P., la registrazione è obbligatoria (art. 39 co.VII reg. pen.).

In dottrina l’ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche non sono considerate violazioni dell’art. 15 Cost., “essendovi consapevolezza in chi chiede l’autorizzazione che la registrazione e l’ascolto sono possibili o addirittura doverosi e dovendosi quindi presumere un consenso dall’avente diritto alla limitazione della propria riservatezza”.[180]

Contro i provvedimenti di rifiuto dell’autorizzazione ai colloqui telefonici non ci sono mezzi d’impugnazione.[181]

CAPITOLO III

IL REGIME DI RIGORE

1.LA RIEDUCAZIONE RIDOTTA DALL'ESIGENZA DI SICUREZZA

Il carcere esiste fondamentalmente per fare fronte a due opposte necessità riguardanti,

da un lato, il mantenimento dell'ordine e della sicurezza e, dall'altro, la rieducazione del condannato.[182]

Se il riferimento all'ordine "esprime la dimensione obiettiva della disciplina all'interno degli istituti"[183], più complesso ed articolato risulta il concetto della sicurezza in carcere.

In dottrina per sicurezza penitenziaria s'intende la tutela di tutti gli interessi di coloro che, a vario titolo, operano ed interagiscono col carcere.[184] Ora, tale concetto può essere affrontato da due diverse prospettive, a seconda di quale sia l'interesse considerato.

Quando ci si riferisce all'esigenza di creare un efficace filtro tra il mondo esterno ed il carcere si parla della c.d. "sicurezza esterna". In questo caso l'interesse da tutelare è quello di assicurare l'effettiva esecuzione della pena senza ingerenze da parte di elementi estranei al carcere, e sotto la stretta vigilanza del personale di custodia.[185]

Quando, invece, l'interesse considerato riguarda il garantire la libertà d'azione degli operatori ed il rispetto della normativa penitenziaria tra coloro che, a vario titolo, agiscono in carcere[186] si parla della c.d. sicurezza interna.[187]

L'aspetto della sicurezza, sia interna che esterna, diventa difficile da gestire soprattutto in presenza di detenuti insensibili al trattamento (penitenziario e rieducativo), considerati socialmente pericolosi. [188] In tali situazioni la già difficile convivenza tra sicurezza e rieducazione giunge a uno scontro diretto. [189]

Nei confronti dei condannati che accettano di intraprendere il percorso rieducativo, le modalità per la realizzazione di quest'ultimo sono strutturate tenendo conto delle

ordinarie esigenze di sicurezza.[190]

Quando, al contrario, la sicurezza penitenziaria è considerata compromessa, la gravità della situazione legittima interventi ulteriormente restrittivi della libertà personale del detenuto, che, di fatto, si traducono nella sospensione di molti momenti diretti alla realizzazione della funzione rieducatrice della pena. Coerentemente, il legislatore ha messo a disposizione dell'Amministrazione Penitenziaria alcuni strumenti repressivi per fronteggiare proprio quelle situazioni in cui il mantenimento della sicurezza risulta difficile.

Tra questi rimedi, il più severo è quello previsto dall'art. 41 bis comma 2° O.P. (Situazioni di emergenza): il c.d. "carcere duro", introdotto nel 1992 con validità temporanea, più volte prorogato e da ultimo diventato regime permanente (Legge 23 dicembre 2002, n. 279, Modifica degli articoli 4-bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario).

Come si vedrà meglio infra (paragrafo 6), le restrizioni previste nell'ipotesi di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 O.P. inducono a parlare di carcere senza rieducazione, nel senso che isolano il detenuto in quanto tali restrizioni comportano la sospensione di molti momenti di risocializzazione con l'esterno e tra i detenuti stessi.

2. LE ORIGINI: L'ABROGATO ART. 90 O.P. E IL CIRCUITO DI MASSIMA SICUREZZA

Nella riforma penitenziaria del 1975 il legislatore affrontò inizialmente l'aspetto della sicurezza penitenziaria prevedendo, nelle carceri, appositi reparti destinati ai detenuti di " difficile controllo". [191]

Tuttavia, l'ordinamento penitenziario entrò in vigore proprio durante i turbolenti anni del terrorismo, ragion per cui in sede redigente fu decisa l'introduzione dell'art. 90 O.P., rubricato "Esigenze di sicurezza".[192]

L'articolo 90 O.P. prevedeva che "il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di

sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possono porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza".

Originariamente l'art. 90 O.P. fu concepito come strumento da usare solamente in gravi ed eccezionali situazioni nelle quali la sicurezza penitenziaria fosse seriamente compromessa (ad esempio rivolte improvvise da parte dei detenuti).[193]

Mentre le ordinarie esigenze di sicurezza (come ad esempio il caso di un detenuto che assuma comportamenti violenti verso altri detenuti o tenti di corrompere il personale penitenziario) erano gestite attraverso il trattamento individualizzato (art.13 O.P.) plasmato sulle particolari esigenze del detenuto difficile, per le straordinarie e gravi esigenze di sicurezza era stata adottata la sospensione delle normali regole di vita carceraria.[194]

Tuttavia, in dottrina, è stato osservato come l'art. 90 O.P. fosse troppo impreciso nella determinazione dei presupposti per la sua applicazione, così come dell'oggetto e della durata del provvedimento.[195]

I presupposti necessari all'applicazione dell'art. 90 O.P. erano legati al concreto contrasto tra le regole del trattamento e le esigenze di sicurezza, ma tale vincolo era privo di qualsiasi parametro normativo di riferimento, nel senso che non era esplicitato in cosa consistesse il contrasto cui far fronte.[196]

La stessa considerazione valeva per la durata del provvedimento, ancorata alla "stretta necessità", senza nessuna specificazione in ordine alla durata massima del

provvedimento ministeriale.[197]

Per quanto riguarda l'oggetto della sospensione la vaghezza risultava persino maggiore, non essendo escluso nessuno tra gli istituti e le modalità di trattamento. L'unico limite alla sospensione riguardava i diritti minimi costituzionalmente garantiti (alimentazione e assistenza medica).[198]

La sospensione ministeriale colpiva indiscriminatamente tutti i detenuti degli istituti penitenziari indicati dal ministro nel provvedimento.[199]

Proprio in relazione all'autorità competente ad emanare il provvedimento sorgeva un contrasto con l'art. 13 Cost.

Infatti, in base a quest'ultimo, la competenza a decidere "ogni forma di detenzione… e..qualsiasi altra restrizione della libertà personale" spetta all'autorità giudiziaria. Tuttavia, l'art. 90 O.P. prevedeva una competenza ad emanare i provvedimenti sospensivi di tipo ministeriale, dunque si trattava di un'autorità amministrativa e non giudiziaria.

Era il Ministro, infatti, che valutava l'esistenza o meno della necessità di applicare l'art. 90 O.P. e che ne determinava la durata, l'oggetto e i destinatari.[200]

Inoltre, non era garantita la tutela dei diritti lesi durante la sospensione; questo comportava negare ai detenuti la facoltà, riconosciuto "a tutti", di agire in giudizio (art. 24 comma I Cost.). Non solo, tale atteggiamento violava anche l'art. 113 comma I Cost. che afferma "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa". Eludere tale disposizione costituzionale

voleva dire introdurre un atto amministrativo “privilegiato”.[201]

Inizialmente, l’art. 90 O.P. non ebbe larga applicazione. Fu solo in seguito all’istituzione del circuito di massima sicurezza che la norma cominciò ad essere maggiormente adottata.[202]

Dopo numerosi episodi d’evasione dal carcere, il governo in carica decise di rinforzare la sicurezza penitenziaria, interna ed esterna, di alcune carceri in cui rinchiudere i soggetti maggiormente pericolosi. Con d.m. 4 maggio 1977, la struttura edilizia di determinati istituti penitenziari fu rinforzata e protetta “a mo’ di carceri-fortezza”.[203]

La sicurezza penitenziaria interna venne potenziata attraverso l’organizzazione del personale di custodia.[204]

In teoria, per il detenuto, il circuito di massima sicurezza si sarebbe distinto dai normali istituti penitenziari solo da un punto di vista strutturale.[205]

Le attività previste dal trattamento rieducativo del condannato non avrebbero dovuto subire nessuna variazione o sospensione solo per il fatto di svolgersi in strutture ad alta sicurezza.[206]

Di fatto, avvenne il contrario. Fin dall’inizio la concreta gestione degli istituti differenziati consistette in “una esasperata separazione fra i detenuti, la privazione di attività comunitarie, la riduzione a tempi estremamente limitati e con un numero di detenuti minimo del contatto con gli altri che si realizza solo al passeggio, modalità di colloquio che escludono ogni contatto fisico con i visitatori, strutture di sicurezza rigide che si riflettono sulla vivibilità degli ambienti”.[207] Da ciò emerge come

negli istituti di massima sicurezza si realizzasse un regime del tutto autonomo e differenziato rispetto a quello degli istituti ordinari.

Da rilevare come gli istituti di massima sicurezza formassero un circuito penitenziario a parte rispetto a quello ordinario. Il detenuto immesso nel sistema di massima sicurezza poteva uscirne solo attraverso la "sclassificazione"; finché fosse stato considerato pericoloso, qualsiasi trasferimento sarebbe avvenuto all'interno del circuito di massima sicurezza. Peraltro, tale valutazione era rimessa "all'insindacabile volontà dell'amministrazione centrale".[208]

Inoltre, un regime così severo comporta, inevitabilmente, che si vada ad incidere sui diritti e gli interessi del detenuto. Non era permesso andare a scuola, al lavoro (i lavori domestici erano gli unici consentiti), come neppure a messa o in biblioteca e così via. Gli unici momenti collettivi riguardavano le limitate ore d'aria. [209]

Furono annullate tanto l'osservazione quanto il trattamento individualizzato. Infatti, l'accesso del personale necessario allo svolgimento di tali attività era consentito in via eccezionale.[210]

E' necessario porre l'accento sul fatto che il circuito di massima sicurezza è nato indipendentemente dall'applicazione dell'art. 90 O.P.. E, altrettanto autonomamente, è sopravvissuto all'abrogazione dello stesso articolo 90 O.P.

Infatti, la prima applicazione dell'art. 90 O.P. si ebbe solo nel marzo 1978 con l'introduzione della censura della corrispondenza per i detenuti richiusi nelle carceri di massima sicurezza.[211]

Ma nel giro di pochi anni le sospensioni previste dall'art. 90 O.P. arrivarono ad

incidere pesantemente, *in peius,* sul regime carcerario dei detenuti ristretti negli istituti penitenziari di massima sicurezza.[212]

In particolare, dal 1982 al 1984, in queste strutture ad alta sicurezza fu regolarmente applicato l'art. 90 O.P. che colpiva soprattutto la sfera affettiva, limitando pesantemente i colloqui e la corrispondenza.[213]

Dunque, le origini del futuro "carcere duro"(art. 41 comma 2° O.P.) possono essere identificate nello speciale regime di rigore formato dalla combinazione del circuito di massima sicurezza, il cui contenuto era al di fuori di qualsiasi cornice normativa di riferimento, con l'applicazione delle sospensioni ministeriali di cui all'art. 90 O.P.

Le necessarie esigenze di sicurezza, se da un lato giustificano l'adozione di particolari cautele nei confronti di pericolosi detenuti (ad es. soggetti violenti o boss mafiosi), dall'altro non legittimano la totale soppressione di tutti i momenti funzionali alla rieducazione con la conseguente ulteriore riduzione dei diritti del detenuto, già limitati dalla detenzione stessa.

Evidente come nei confronti di quei soggetti considerati pericolosi, la funzione rieducatrice sia totalmente abbandonata a favore di una neutralizzazione.

Benché in limitate ipotesi[214] il carcere senza rieducazione risulti l'unica via in grado di garantire la sicurezza penitenziaria, soluzioni così severe adottate per prolungati periodi di tempo diventano eccessivamente incidenti sui diritti della persona.

Aver incentrato il trattamento dei detenuti sulla rieducazione e, allo stesso tempo, aver previsto istituti penitenziari o disposizioni che di fatto sospendono la stessa

funzione rieducativa della pena non risulta essere una scelta legislativa molto coerente.

3. DALLA LEGGE GOZZINI AGLI ANNI NOVANTA

Il regime differenziato delineatosi attraverso l'applicazione dell'art. 90 O.P. nel circuito di massima sicurezza, fu pesantemente criticato.

Già all'inizio degli anni ottanta prende avvio il dibattito sulla necessità di riesaminare la legge 354/1975, soprattutto in materia di sicurezza. [215]

Nonostante la necessità di adottare un particolare regime nei confronti di detenuti pericolosi, si denunciava "l'ambiguità elusiva" adottata dalla legge nella gestione della sicurezza penitenziaria. Infatti, la soluzione adottata in materia, tramite l'applicazione dell'art. 90 O.P., era grossolana, priva di parametri di riferimento (ad es. sui presupposti, sul contenuto, sulla durata). [216]

Inoltre, l'articolo in esame si prestava come "paravento di legalità" nei confronti del regime di fatto degli istituti di massima sicurezza, il quale era concretamente gestito dalla discrezionalità dell'amministrazione.[217]

Cessata l'emergenza terrorismo, il legislatore del 1986 (legge 10 ottobre 1986, n. 663, Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nell'intento di ripristinare "il principio di legalità della pena",[218] si risolse per l'abrogazione dell'art. 90 O.P. e l'introduzione del nuovo regime di sorveglianza particolare nei confronti di detenuti

difficili (art. 14 bis O.P.).[219]

Il nuovo regime di sorveglianza era diretto a gestire quelle ordinarie esigenze di sicurezza che fino allora erano state impropriamente gestite attraverso i decreti ministeriali previsti dall'art. 90 O.P..[220]

L'art. 14 bis O.P., ricompreso tra le modalità di trattamento e non concepito come strumento eccezionale, è caratterizzato dal poter essere applicabile ad un singolo detenuto e non più ad interi istituti penitenziari. Il regime di sorveglianza particolare, inoltre, prevede per la sua realizzazione tutta una serie di presupposti applicativi che non consentono l'ampia discrezionalità amministrativa precedentemente permessa.

All'abrogazione dell'art. 90 O.P. corrisponde l'introduzione dell'art. 41 bis O.P. (costituito solo dal 1° comma) che, riproducendo il contenuto dell'articolo appena abrogato, rende "almeno in apparenza, poco significativa l'eliminazione" dello stesso art. 90 O.P.[221]

In realtà, ad un attento sguardo, la legge Gozzini ha posto rimedio al problema della sicurezza penitenziaria disciplinando separatamente le ordinarie esigenze di sicurezza e quelle gravi ed eccezionali.[222]

L'art. 41 bis O.P., al pari di quello abrogato, è diretto a gestire, attraverso la sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti, le eccezionali e gravi situazioni in cui la sicurezza penitenziaria risulti seriamente compromessa.[223]

L'inizio degli anni novanta segna una nuova tappa nella gestione della sicurezza penitenziaria. Se alla fine degli anni settanta fu il terrorismo a destare preoccupazioni e a fomentare il clima emergenziale che portò al circuito di massima sicurezza, negli

anni novanta fu il fenomeno della criminalità organizzata (mafia, camorra, ndrangheta ecc.) a reinnescare un nuovo clima emergenziale, gestito dallo Stato, questa volta, attraverso il sistema del c.d. “doppio binario”.[224]

4. IL SISTEMA DOPPIO BINARIO

In seguito all’allarme sociale scatenato all’inizio degli anni novanta dagli attentati di natura mafiosa in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino[225], la controffensiva da parte dello Stato si tradusse, in ambito penitenziario, in una serie di interventi legislativi destinati ad influire sull’intero sistema carcerario.[226]

Infatti, risale al 1992 l’introduzione di nuovi strumenti penitenziari finalizzati al contrasto della criminalità

organizzata. Il nucleo di quella che è stata definita una "mini-riforma" consiste nell'aver affiancato al normale regime penitenziario un nuovo circuito carcerario, destinato ai detenuti ad "elevato indice di pericolosità"[227], così da poter parlare di un sistema a "doppio binario".

Da un lato, ci sono i condannati ordinari nei confronti dei quali è attuato il normale trattamento penitenziario in funzione rieducativa mentre, dall'altro lato, ci sono i detenuti implicati in delitti considerati dal legislatore come espressione di un alto indice di pericolosità sociale, nei confronti dei quali si ritiene necessario rinforzare la sicurezza penitenziaria. [228]

Nei confronti di quest'ultima categoria di detenuti la finalità rieducativa della pena è abbandonata a favore della neutralizzazione.[229]

La norma simbolo di questo "doppio regime penitenziario"[230] è l'art. 4 bis O.P. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti) introdotto dal d.l. 13 maggio 1991 n. 152 , in seguito più volte modificato.[231]

L'articolo in esame costituisce il punto di riferimento per tutte le disposizioni inerenti la gestione del regime

penitenziario più severo.[232] Infatti, il regime sospensivo previsto all'art. 41 bis comma II O.P. nell'individuare i destinatari del regime di rigore fa riferimento allo stesso art. 4 bis O.P.

Nell'intento di "selezionare l'accesso alle misure rieducative"[233], attraverso l'art. 4 bis O.P., il legislatore ha diversificato le regole probatorie per l'ammissione alle stesse misure. Infatti, per i detenuti per uno dei delitti ricompresi all'articolo in esame è vietato l'accesso all'assegnazione al lavoro all'esterno (art. 21 O.P.), i permessi premio (art. 30 ter O.P.), affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.), detenzione domiciliare (art. 47 ter O.P.), semilibertà (art. 48 O.P.) e licenze premio (art. 52 O.P.).[234]

Tuttavia, tale esclusione non è assoluta. In effetti, l'accesso ai benefici penitenziari è possibile anche per i detenuti ricompresi all'art. 4 bis O.P., ma a condizione di particolari regole probatorie. Da sottolineare come la necessità di quest'ultime sia da ricollegare all'allarme sociale dei primi anni novanta, in cui la criminalità organizzata si era mostrata particolarmente pericolosa ed aggressiva.

La struttura dell'art. 4 bis O.P., includendo sia gli imputati che i condannati, suddivide i detenuti socialmente pericolosi

in tre fasce, sulla base del presunto grado di pericolosità.[235]

A seconda di quest'ultimo, al detenuto viene offerta una specifica modalità d'accesso ai benefici.[236]

Al primo gruppo appartengono i detenuti "per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis C.P. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo nonché per i delitti di cui agli articoli 416 bis e 630 C.P. e all'art. 74 del decreto Del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309".[237]

Questo è considerato il gruppo più pericoloso e l'unico modo per poter accedere ai benefici è costituito dalla collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 ter O.P. [238]

In dottrina, è stato osservato come il regime differenziato, come delineato dall'art. 4 bis O.P., oltre ad essere finalizzato all'interruzione dei rapporti del detenuto con la criminalità organizzata sia indirizzato ad un ulteriore scopo. Si tratta della finalità consistente nell'usare le misure rieducative come mezzo incentivante la condotta collaborativa.[239]

Al secondo gruppo di detenuti individuati dall'art. 4 bis O.P.

appartengono gli stessi soggetti ricompresi in quello precedente. Tuttavia, a differenza di quest'ultimi, i detenuti della seconda fascia usufruiscono di una delle specifiche circostanze attenuanti art. 62 n. 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 C.P. ovvero della disposizione dell'art. 116 secondo comma dello stesso codice.

Si tratta di detenuti considerati meno pericolosi rispetto al primo gruppo, in considerazione della minore gravità del comportamento, comprovata dall'applicazione delle circostanze attenuanti.

Per questo gruppo il requisito della collaborazione assume diverse sfumature. Infatti, la condotta collaborativa può essere piena[240] oppure risultare irrilevante.

Quindi, nel caso in cui siano state riconosciute le attenuanti indicate all'art. 4 bis O.P., è ammesso che il detenuto possa fornire una collaborazione concretamente inutile, cioè irrilevante, e, tuttavia, usufruire dei benefici. Ma per accedere alle misure rieducative, nel caso del detenuto che fornisca una collaborazione irrilevante, deve essere provata l'insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. Dunque devono essere acquisiti elementi a sostegno dell'avvenuta dissociazione.[241]

Inoltre, l'ambito della collaborazione irrilevante è stato esteso dalla Corte Costituzionale[242] alle ipotesi di collaborazione impossibile, la cui inutilità sia dovuta all'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile. Infatti, in tali ipotesi non ci sono ulteriori informazioni da fornire all'autorità giudiziaria.

Quindi, per analogia all'ipotesi di collaborazione irrilevante, al detenuto che fornisca una collaborazione impossibile sono concesse le misure rieducative solo se è dimostrata l'insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Infine, l'ultimo gruppo individuato dall'art. 4 bis O.P. riguarda i detenuti "per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, 629 secondo comma C.P. e all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 comma secondo, del Testo unico, approvato con decreto del presidente della Repubblica n. 309 del 1990". [243] In questa categoria sono inoltre inclusi anche i delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituito.

In tali ipotesi l'accesso ai benefici penitenziari non è ammesso se è dimostrata la sussistenza dei collegamenti con

la criminalità organizzata.

Per questa categoria di detenuti la collaborazione non è richiesta.[244]

L'art 41 bis comma II O.P., nell'individuare i destinatari del regime di rigore, si riferisce ai detenuti ricompresi all'art. 4 bis O.P. che non collaborino o, nel caso dell'ultimo gruppo, che mantengano collegamenti con la criminalità organizzata.

5. PERCHE' APPLICARE IL CARCERE DURO

Il secondo comma dell'art. 41 bis fu inserito nell'ordinamento penitenziario con la legge 7 agosto 1992, n. 356 [245], sull'onda dello stesso clima emergenziale che aveva portato all'introduzione dell'art. 4 bis.[246]

"Quando ricorrano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'Interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendete, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4 bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza".

Sempre nell'intento di colpire la criminalità organizzata, la strategia penitenziaria è diretta non solo ad ostacolare l'accesso ai benefici, ma anche ad accentuare in modo più incisivo la differenziazione del trattamento carcerario.

Con l'introduzione dello speciale regime di rigore *ex* art. 41 bis comma II O.P., in dottrina si è giunto a parlare addirittura di tre circuiti penitenziari: quello ordinario, quello per i collaboratori di giustizia[247], particolarmente favorevole, e quello di rigore per i detenuti, appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 4 bis, che non collaborino.[248]

Proprio a quest'ultimi è indirizzato lo speciale regime di rigore previsto all'art. 41 bis comma II O.P. Da precisare che quest'ultimo è rivolto non solo ai condannati, ma anche agli imputati.[249]

Il fondamentale presupposto che legittima le rigide sospensioni di cui all'art. 41 bis comma II O.P. consiste nell'esistenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica. Tuttavia, tale minaccia non proviene (o meglio, non solo) dall'ambiente penitenziario interno, bensì da elementi estranei a quest'ultimo.[250] Paradossalmente, dunque, il regime di rigore può essere applicato anche al detenuto che tenga una regolare condotta. [251]

Per poter comprendere questa scelta di politica penitenziaria, è necessario precisare che l'intento del legislatore del 1992 fu proprio quello di "spezzare ogni collegamento fra il carcere ed il mondo esterno"[252] in relazione alla criminalità organizzata, imponendo al detenuto una vita, all'interno del carcere, improntata all'isolamento.

Sulla base di quanto appena detto si comprendono meglio le condizioni poste dall'art. 4 bis O.P. al fine di accedere ai benefici. Infatti, solo la collaborazione con la giustizia e l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata può

permettere una seria controffensiva da parte dello Stato.[253]

Tuttavia, sia nel caso del divieto d'accesso ai benefici previsto all'art. 4 bis O.P., sia in quello in cui sia applicato l'art. 41 bis comma II O.P. ,il prezzo che viene pagato è la rinuncia, nei confronti di coloro che non collaborano, alla componente rieducativa della pena. Di conseguenza, se quest'ultimi decidessero di collaborare non sarebbe certo per l'avvenuta rieducazione, ma solo per uscire dal regime del carcere duro.[254]

6.IL CONTENUTO DELL'ART. 41 BIS COMMA 2 O.P.

Ad un'attenta lettura del comma secondo dell'art. 41 bis O.P. emerge una vaga definizione di quali regole di trattamento e quali istituti possano essere sospesi.[255]

Tuttavia, la dottrina, nell'intento di capire in che cosa consista il regime di rigore in esame, si è basata innanzitutto su alcuni principi di portata generale, primo fra tutti quello espresso dall'art. 27 comma III Cost. In base a quest'ultimo le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Da ciò si deduce come nel nostro ordinamento sia vietata "ogni sanzione che si caratterizzi in chiave esclusivamente di segregazione e custodia e che sacrifichi ogni ambizione ed esigenza alla pretesa di assicurare in modo rigoroso che il soggetto durante la sua esecuzione non possa ulteriormente nuocere".[256] Proprio in questo senso si è espressa la Corte Costituzionale la quale ha affermato che i provvedimenti *ex* art. 41 bis comma II O.P. "rimangono soggetti ai limiti ed alle garanzie previsti dalla Costituzione in ordine al divieto di ogni violenza fisica e morale (art. 13 comma IV) o di trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27 comma III) ed al diritto di difesa (art.24)".[257] Inoltre, i giudici costituzionali hanno precisato che "è da escludere che misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena, quali quelle che comportano un sia pur temporaneo distacco, totale o parziale dal carcere […] e che per ciò stesso modificano il grado di privazione della libertà

personale imposto al detenuto possano essere adottate al di fuori dei principi della riserva di legge e della riserva giurisdizionale specificamente indicati dall'art. 13 comma II Cost.".[258]

La Corte Costituzionale è giunta a definire le regole che il regime di rigore può intaccare in quelle che già nell'ordinamento penitenziarie sono di competenza dell'amministrazione carcerararia.[259]

In concreto, l'interpretazione della Corte fa coincidere il contenuto del regime di rigore *ex* art. 41 bis comma II O.P. con quello del regime di sorveglianza particolare (art. 14 quater comma IV O.P.)[260]

Quest'ultima disposizione stabilisce un nucleo di diritti che non possono essere soppressi. Specularmene, il contenuto del regime di rigore è individuato in tutto quello che non viene menzionato al comma IV dell'art. 14 quater O.P.[261]

Dunque, non potranno essere sospesi: l'igiene, l'assistenza medica; il vitto; il vestiario, il corredo; il possesso, l'acquisto e la ricezione di generi consentiti dal regolamento interno; la lettura di libri e periodici; le pratiche religiose; la permanenza all'aria aperta per almeno due ore al giorno; l'uso di apparecchi radio; i colloqui con il difensore e quelli con la famiglia.

Viceversa, i provvedimenti adottati dal ministro possono sospendere i rapporti sia con il mondo esterno che i momenti di socialità tra gli stessi detenuti.[262]

Per quanto riguarda il primo aspetto, il regime di rigore, di fatto, riduce il diritto di effettuare telefonate, di avere colloqui con la famiglia, i terzi, di ricevere dei pacchi o del denaro.[263]

Peraltro la giurisprudenza ha confermato le riduzioni dei colloqui affermando che "in determinati ambienti e per determinati soggetti i colloqui costituiscono il mezzo per reiterare l'attività criminosa".[264] Sulla stessa linea interpretativa si è espressa la Commissione europea dei diritti dell'uomo.[265]

Per quanto riguarda le attività connesse alla vita interna al carcere, il regime di rigore prevede molte limitazioni: riduzione delle ore all'aria aperta, esclusione dalla rappresentanza dei detenuti incaricati di controllare la preparazione del vitto, divieto di prendere parte a tutte le attività culturali, ricreative e sportive.[266]

Non solo, la norma ha una portata ben più ampia; infatti possono essere oggetto del provvedimento sospensivo tutte le misure alternative, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, le licenze.[267]

Peraltro l'art. 41 bis comma II O.P. facendo un generale riferimento alle "regole di trattamento" include i fondamentali elementi dell'istruzione e del lavoro inframurario.

A ben vedere, il regime sospensivo colpisce ogni ambito della vita carceraria del detenuto: dagli affetti a tutte le occasioni di socialità interna.

Il sottoposto al regime *ex* art. 41 bis comma II O.P., dunque, è di fatto sottoposto all' isolamento.

7. RECENTI MODIFICHE

Il particolare sistema venutosi a formare dal rapporto tra gli

artt. 4 bis e 41 bis comma II O.P. è stato recentemente modificato con la legge 23 dicembre 2002, n. 279, recante "Modifiche degli artt. 4 bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975, n.354, in materia di trattamento penitenziario". Innanzitutto, è stato ampliato il c.d. doppio binario, nel senso che sono stati introdotti nuovi reati tra quelli considerati dall'art. 4 bis O.P. Di conseguenza, anche il numero dei destinatari del regime di rigore *ex* art. 41 bis comma II O.P. è aumentato.[268]

In particolare, nella prima fascia dell'art. 4 bis O.P. si sono aggiunti i delitti di terrorismo (nazionale ed internazionale) e di eversione dell'ordine democratico commessi con atti di violenza, come pure i reati di "riduzione in schiavitù" (art. 600 C.P.), di "tratta e commercio di schiavi" (art. 601 C.P.) e di "alienazione e acquisto di schiavi" (art. 602 C.P.). La seconda fascia, oltre a ricomprendere quest'ultimi, è integrata dal reato di immigrazione clandestina.[269]

Passando ad esaminare la nuova disciplina relativa al carcere duro, in dottrina è stato osservato che, nonostante i cambiamenti "dei presupposti sostanziali, dei contenuti delle restrizioni, nonché della procedura di controllo", di fatto "il congegno resta *qualitativamente* lo stesso".[270]

Dunque, permane "l'uso, ostinatamente perseguito a scopo

di pressione per innescare il collaborazionismo, di istituti preordinati ad altro e, in particolare, dello stesso carcere duro”.[271]

Ed è proprio in questa prospettiva che permangono alcune modalità delle restrizioni, in teoria, funzionali ad impedire i collegamenti tra il detenuto e la criminalità organizzata. Nella disciplina dell’art. 41 bis O.P. come delineata dalla legge 279/2000, i colloqui con i familiari restano ridotti ad un massimo di due al mese (nonostante siano controllabili e registrabili), così come sono ridotte a quattro ore al giorno le ore d’aria. Non è riscontrabile nessun nesso logico tra queste restrizioni e la tutela della sicurezza; semmai è evidente “una più marcata afflittività della condizione carceraria” finalizzata ad incentivare la collaborazione con la giustizia da parte del detenuto sottoposto al carcere duro. [272]

Il regime di rigore *ex* art. 41 bis comma II O.P., nascendo nel clima emergenziale dei primi anni novanta, era stato concepito proprio come uno strumento temporaneo di gestione della sicurezza penitenziaria.[273]

Tuttavia, le successive proroghe dell’efficacia dell’art. 41 bis comma II O.P. hanno fatto sì che dal 1992, anno in cui è stato introdotto il comma II dell’articolo in esame, al 2002 il

carcere duro sia stato applicato costantemente.

D'altronde, già nel dibattito parlamentare per l'approvazione della legge 26 novembre 1999, n. 446, riguardante l'ennesima proroga dell'efficacia del regime di rigore al 31 dicembre 2000, era stato affermato dall' on. Neri che alcune finalità perseguite con l'art. 41 bis O.P. non sono da considerare momentanee ed eccezionali "ma possono e devono rappresentare uno degli strumenti permanentemente disponibili per combattere la piaga dell'associazionismo criminale".[274]

Alla luce di questo, non stupisce che nella modifica legislativa in esame, il legislatore si sia risolto per l'inserimento stabile del carcere duro nell'ordinamento penitenziario.

In dottrina c'è chi ravvisa in tale scelta "una sua ragionevolezza, perché una legge può avere efficacia temporanea soltanto se risponde ad esigenze effettivamente transitorie. Se invece i fatti, […], inducono a ritenere che una determinata fenomenologia sia di carattere prevedibilmente permanente, se ne devono trarre le logiche conseguenze".[275]

I provvedimenti adottati dal Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 41 bis comma II O.P., in base alla nuova disciplina

hanno una durata non inferiore ad un anno e non superiore a due e sono prorogabili di anno in anno fin quando *persiste* la capacità del detenuto di mantenere i collegamenti con la criminalità organizzata. Solo se tali collegamenti vengono meno il provvedimento viene sospeso.[276]

In dottrina, in relazione a quest'ultimo aspetto, è stato denunciato il carattere peggiorativo della modifica in esame.[277]

Inoltre, è stata rilevata la diversa natura degli elementi probatori per la prima applicazione del carcere duro rispetto alle successive proroghe. Infatti, per poter applicare la prima volta il provvedimento *ex* art. 41 bis comma II O.P. sono richiesti elementi riguardanti la sussistenza di collegamenti con le associazioni criminali.[278]

Al contrario, quando si tratta di prorogare l'efficacia dei provvedimenti ministeriali, la legge riformatrice afferma che tali dilazioni sono legittimate "purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti […] non sia venuta meno" (art. 41 bis comma II bis O.P.).

Questa disposizione comporta che sia "sufficiente l'inerzia" dell'autorità amministrativa "la quale prende semplicemente atto che non le è stata fornita la (diabolica) prova negativa, in forza della quale non solo non sono venuti meno i

collegamenti, ma si è estinta addirittura la capacità di mantenerli”.[279]

L’ultimo aspetto che merita essere segnalato, riguarda la conferma dell’applicabilità della disciplina del carcere duro *ex* art. 41 bis O.P. anche all’imputato il cui titolo detentivo, peraltro, proviene da giudici del tutto estranei all’applicazione del carcere duro. Una simile disposizione viola la fondamentale presunzione d’innocenza dell’imputato (art. 27 comma II Cost.). Non solo, l’applicazione all’imputato dello stesso carcere duro contrasta anche con uno dei fondamentali principi alla base del processo; si tratta della libertà di autodeterminazione dell’imputato (art. 64 comma II C.P.P.). Infatti, la custodia in carcere dell’imputato non può essere finalizzata all’ottenimento da parte dell’autorità giudiziaria di informazioni da parte del detenuto stesso.

BIBLIOGRAFIA

BARBIERI F., *Handle with care: il personale penitenziario e la sua formazione,* in *Inchiesta sulle carceri italiane,* a cura di ANASTASIA S.-GONNELLA P., Associazione Antigone, Roma, 2002

BECCARIA C., *Dei delitti e delle pene,* ed. 1766, a cura di VENTURI F., Torino, 1994

BERNASCONI A., *La sicurezza penitenziaria tra prassi amministrative e controllo giurisdizionale,* in *Ind.pen.* 1990

ID, *I sistemi di protezione per i collaboratori della giustizia nella prospettiva premiale dell'ordinamento italiano e nell'esperienza statunitense,* in *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie,* a cura di PRESUTTI A., Milano, 1994

ID, *Art. 15,* in *L'ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 1997

ID, *Art. 13,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* Padova, 2000

BERTOLOTTO E., *Art. 18,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 2000

BONATELLI P.*, It's Business, baby!Investimenti ed aspansione nel sistema penitenziari*, in *Inchiesta sulle carceri italiane*, a cura di ANASTASIA S.-GONNELLA P., Associazione Antigone, Roma, 2002

BRESCIANI L., *Sulle istanze per revocare i provvedimenti l'ombra del "silenzio-diniego"ministeriale,* in *Guida al diritto* 2003 (1)

CANEPA M-MARCHESELLI A.-MERLO S., *Lezioni di diritto penitenziario,* Milano

CANEPA M.-MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario,* Milano, 2002

CANEVELLI P., *Emanato il regolamento dell'ordinamento penitenziario,* in *Dir.pen.proc.* 2000

CESARI C., *Art. 58 ter,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* Padova, 2000

CESARIS L., *Art. 41 bis,* in *Ordinamento penitenziario-*

Commento articolo per articolo, a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 2000

ID, *Art. 41 bis,* in *L'oamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* Padova, 2000

ID, *Art. 274,* in *Commentario breve al codice di procedura penale,* a cura di GREVI V., Padova, 2002

CHIAVARIO M., *Art. 277,* in *Comm. Chiavario,* III, Torino, 1990

COCO N., *Osservazioni sulla definizione normativa del trattamento,* in *Rass. studi penit.,* 1973

CONSO G.- GREVI V., *Profili del nuovo codice di procedura penale,* Padova, 1996

CONVERSO A., *Il lavoro del detenuto,* in *Quest.giust.,* 1971

CORSO P., *I rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno: colloqui e corrispondenza,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di GREVI V., Bologna, 1981

ID, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria,* Bologna, 2000

D'AMBROSIO L., *Prorogato il trattamento penitenziario "di rigore",* in *Dir.pen.proc.* 1995 (4)

DELLA CASA F., *La magistratura di sorveglianza,* Torino, 1994

ID, *Le recenti modificazioni dell'ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della "scommessa" anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del "doppio binario",* in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza,* a cura di GREVI V., Padova, 1994

DE RIENZO N., *Il regime sospensivo previsto dal secondo comma dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario: una rilettura del sistema di sicurezza,* in *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie,* Milano, 1994

DI GENNARO G., *Il trattamento penitenziario,* in *Diritti*

dei detenuti e trattamento penitenziario, a cura di GREVI V., Bologna, 1981

ID-BONOMO M.-LAGRECA G., *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione,* Milano, 1991

ID-ID-ID, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione,* Milano, 1997

DI RONAZA P., *Manuale di diritto dell'esecuzione penale,* Padova, 2000

DOLCINI E., *La "rieducazione del condannato" tra mito e realtà,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* Bologna, 1981

FASSONE E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria,* Bologna, 1980

ID, *Religione e istruzione nel quadro del trattamento,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di GREVI V., Bologna, 1981

FIANDACA G., *Art. 27,* in *Commentario della Costituzione,* a cura di BRANCA G-PIZZORUSSO A., Bologna, 1991

FOUCALT, *Surveiller et punir,* Parigi, 1975

FRIGO G., *La deroga a regole generali impoverisce il sistema,* in *Guida al diritto* 2003 (1)

ID, *L'eccezione che diventa regola,* in *Dir.pen.proc.* 2003 (4)

GIARDA A., *Il regime carcerario in custodia preventiva,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di GREVI V., Bologna, 1981

GIORDANO P., *Un punto fermo nell'incerto modo di legiferare,* in *Guida al diritto* 2003 (1)

GIOSTRA G.-CESARI C., *Art. 4 bis,* in *L'ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* Padova,

2000

GIULIANI L., *Art. 64,* in *Commentario breve al codice di procedura penale,* a cura di GREVI V., Padova, 2002

GREVI V., *Libertà personale dell'imputato e costituzione,* Milano, 1976

ID, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di GREVI V., Bologna, 1981

ID, *Verso un regime penitenziario progressivamente differenziato: tra esigenze di difesa sociale ed incentivi alla collaborazione con la giustizia,* in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza,* a cura di GREVI V., Padova, 1994

ID, *Art. 1,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 2000

GUAZZALOCA B., *Differenziazione esecutiva e legislazione d'emergenza in materia penitenziaria,* in *Dei delitti e delle pene* 1992 (3)

ID, *Art. 41 bis,* in *Codice commentato dell'esecuzione penale,* a cura di PAVARINI M., Torino, 2002

ILLUMINATI G., *La presunzione d'innocenza dell'imputato,* Bologna, 1979

LA GRECA G., *Documenti per una riflessione sugli istituti di massima sicurezza,* in *Foro it.* 1983, II

ID, *Art.30,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 2000

ID, *Disapplicato il nuovo regolamento penitenziario perché lesivi dei diritti del detenuto,* in *Dir.pen.proc.* 2002 (5)

ID, *Una "stabilizzazione" per uscire dall'emergenza,* in *Dir.pen.proc.* 2003 (4)

MANCONI L., *Suicidi in carcere,* www.associazioneantigone.it/osservatorio/luigimanconi.htm

MANNUZZU S., *San Sebastiano martire e soldato,* in *Il Manifesto*, 17 maggio 2000

MARCHETTI M., *Art. 20,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 1997

ID, *Art. 21,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 1997

ID, *Art. 22,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* Padova, 1997

MARGARITELLI M., *Art. 277,* in *Codice di procedura penale ipertestuale,* a cura di GAITO A., Torino, 2001

MORRONE A., *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione,* Padova, 2003

OLIVA L., *Art. 19,* in *L'ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 1997

PADOVANI T., *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di GREVI V., Bologna, 1981

ID, *Il regime di sorveglianza particolare: ordine e sicurezza negli istituti penitenziari all'approdo della legalità,* in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza,* a cura di GREVI V., Padova, 1994

PAVARINI M., *La disciplina del lavoro dei detenuti,* in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza,* a cura di GREVI V., Padova, 1994

PENNISI A., *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale,* Torino, 2002

PERA G., *Aspetti giuridici del lavoro carcerario,* in *Foro it.* 1971

PRESUTTI A., "*Alternative" al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena costituzionale,* in *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie,* a cura di A.PRESUTTI, Milano, 1994

PULVIRENTI A., *Codice penitenziario-Normativa esplicata ed annotata con giurisprudenza circolari e formulario,* Napoli, 2000

ROSELLI L., *Tra lavoro e non lavoro,* in *Inchiesta sulle carceri italiane,* a cura di ANASTASIA S.-GONNELLA P., Associazione Antigone, Roma, 2002

SPANGHER G., *Art. 27,* in *L'ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 2000

ID, *Art. 28,* in *L'ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREVI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 2000

TURRINI VITA R., *Gli uffici di sorveglianza e la disapplicazione del nuovo regolamento penitenziario,* in *Dir.pen.proc.* 2002 (4)

VITALI M., *Il lavoro penitenziario,* Milano, 2001

ID, *Tra lavoro e non lavoro,* in *Inchiesta sulle carceri italiane,* a cura di ANASTASIA S.-GONNELLA P., Associazione Antigone, Roma, 2002

VITELLO, *Art. 12,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di GREI V.-GIOSTRA G.-DELLA CASA F., Padova, 2000

–

[1] In proposito, la dottrina osserva come la pena detentiva si configuri come "un'arma a doppio taglio"; infatti la privazione della libertà è un "rimedio… teso ad impedire l'aggressione ai beni giuridici" che, tuttavia, "aggredisce esso stesso beni tutt'altro che secondari (libertà, onore,…)" Cfr. G.FIANDACA, *Art. 27 comma 3°,* in *Commentario della Costituzione,* a cura di G.BRANCA-A.PIZZORUSSO, Bologna, 1991, 223;
[2] G.FIANDACA, *Art.27,* cit., 224; per la storia della pena detentiva E.FASSONE, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria,* Bologna, 1980; FOUCALT, *Surveiller et punir,* Parigi, 1975.
[3] G.FIANDACA, *loc.ult.cit.;* A.PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale,* Torino, 2002, 69; E.DOLCINI, *La "rieducazione del condannato" tra mito e realtà,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di V.GREVI, Bologna, 1981, 56 s.
[4] G.FIANDACA, *Art.27,* cit., 224*;* A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 70. V.GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma,* in *Diritti dei detenuti,* cit., 13 ss.

[5] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 73.
[6] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 71.
[7] G.FIANDACA, *Art.27,* cit., 235.
[8] E.DOLCINI, *La "rieducazione del condannato",* cit., 57 , in proposito afferma che per rieducazione la Costituzione intende "una buona condotta puramente esteriore, il mero rispetto della legge penale, considerato indipendentemente dai fattori che lo rendono possibile".
[9] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 73; N.COCO, *Osservazioni sulla definizione normativa del trattamento,* in *Rass. studi penit.* 1973, 36 ss.
[10] E.DOLCINI, *La "rieducazione del condannato",* cit., 58
[11] P.CANEVELLI, *Emanato il regolamento dell'ordinamento penitenziario,* in *Dir.pen.proc.* 2000(10), 1298 ss.
[12] Per un'ampia panoramica sul concetto di trattamento penitenziario: G. DI GENNARO , *Il trattamento penitenziario,* in *Diritti dei detenuti,* cit., 98 ss.
[13] V.GREVI, *Art. 1,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di V.GREVI, Padova, 2000, 4.
[14] In dottrina la risocializzazione è ricondotta a "ogni modificazione degli atteggiamenti sociali del soggetto, che operi direttamente su fattori criminogenesi, eliminandoli o attenuandoli" Cfr.E.DOLCINI, *La "rieducazione del condannato",* cit., 59.
[15] E.DOLCINI, *ult.loc.cit.*
[16]M.CANEPA-A.MARCHESELLI-S.MERLO, *Lezioni di diritto penitenziario,* Milano, 2002, 72 s.
[17] A.MORRONE, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione,* Padova, 2003, 33.
[18] A. MORRONE, *loc.ult.cit.*
[19] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria,* Bologna,

2000, 124.
[20] Il carcere è un'istituzione di difesa e controllo sociale, per cui si fonda sul rispetto della sicurezza e dell'ordine Cfr. G.GIARDA, *Il trattamento penitenziario,* cit., 98; T.PADOVANI, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari:un'evasione dalla legalità",* in *Diritti dei detenuti,* cit., 285.
[21] Vedi capitolo III "Il trattamento di rigore", paragrafo 1, pag. 82.
[22] Si veda, al capitolo II, il paragrafo I "Perché non c'è rieducazione", pagg. 16 ss.
[23] Si veda, al capitolo II, il paragrafo II "La presunzione di non colpevolezza", pagg.20 ss.
[24] Si veda, al capitolo II, il paragrafo III "Il diritto di difesa", pagg. 28 ss.
[25] Si veda, al capitolo II, il paragrafo III "Il trattamento dell'imputato", paragrafo 4, pgg. 31 ss.
[26] Si vedano, al capitolo II, i paragrafi 5.1-5.5, pagg. 39 ss.
[27] Si vedano, al capitolo II, i paragrafi 6.1- 6.5, pagg. 64 ss.
[28] Si veda, al capitolo III, il paragrafo 2 "Le origini:l'abrogato art. 90 O.P. e il circuito di massima sicurezza", pagg. 84 ss.
[29] Si veda, al capitolo III, il paragrafo 3 " Dalla legge Gozzini agli anni novanta", pagg. 95 ss.
[30] Si veda, al capitolo III, il paragrafo 5 "Perché applicare il carcere duro", pagg. 108.
[31] Si veda, al capitolo III, il paragrafo 6 "Il contenuto dell'art. 41 bis comma II O.P.", pagg. 112 ss.
[32] M.CANEPA- S.MERLO, *Manuale di diritto penitenziario,* Milano, 2002, 108 s.; V.GREVI, *Art. 1,* in *Ordinamento penitenziario commento articolo per articolo,* a cura di V.GREVI-G.GIOSTRA- F.DELLA CASA, Padova, 1997, 6 s.
[33] In questo senso: M.CANEPA-S.MERLO, *Manuale di diritto,* cit., 118 e P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria,* Bologna, 2000, 307.
[34] P.CORSO, *loc.ult.cit.*
[35] G.ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato,* Bologna, 1979, 36 e 38.
[36] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 319; M.CANEPA-S.MERLO, *loc.ult.cit.*
[37] A.GIARDA, *Il regime carcerario in custodia preventiva,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di V.GREVI, Bologna, 1981, 245.
[38] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 310 e A.GIARDA, *loc.ult.cit.*
[39] G.ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato,* Bologna, 1979, 8.
[40] A.GIARDA, *Il regime carcerario,* cit., 245.
[41] C.BECCARIA, *Dei delitti e delle pene,* § XVI, ed. 1766, a cura di F.VENTURI, Torino, 1994.
[42] G.ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza dell'imputato,* Bologna, 1979, 14 s.
[43] G.ILLUMINATI, *La presunzione,* cit., 15.
[44]G. ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza,* cit., 24.
[45] G.ILLUMINATI, *La presunzione d'innocenza,* cit. 29.
[46] A.PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale,* Torino, 2002,47
[47] G.ILLUMINATI, *La presunzione,* cit., 38 e 42.
[48] G.ILLUMINATI, *La presunzione,* cit. 42.
[49] G.ILLUMINATI, *La presunzione,* cit., 33.
[50] G.ILLUMINATI, *loc.ult.cit.*

[51] M.CHIAVARIO, *Art. 277,* in *Comm. Chiavario,* III, Torino, 1990, 85.
[52] M.CHIAVARIO, *ult. cit.,* 86.
[53] Cass, Sez.I, 27 luglio 1995, Barbieri, in *Cass. pen.* , 1996, 238.
[54] M.MARGARITELLI, *Art. 277,* in *Codice di procedura penale ipertestuale,* a cura di A.GAITO, Torino, 2001, 939.
[55] G.CONSO-GREVI, *Profili del nuovo codice di procedura penale,* Padova, 1996, 304.
[56] A.PENNISI, *Il valore preminente,* cit., 48 ss.
[57] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit. 317.
[58] Ad esempio non può avere contatti con i testimoni.

[59] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 319.

[60] Cass., Sez.I, 8 luglio 1991, Rossi, in *Giur. It.* 1993, II, 671.
[61] L.CESARIS, *Art. 274,* in *Commentario breve al codice di procedura penale,* a cura di V.GREVI, Padova, 2002 *,* 690.
[62] L.GIULIANI, *Art. 64,* in *Commentario breve,* cit., 150.

[63] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario-Normativa esplicata ed annotata con giurisprudenza, circolari e formulario,* Napoli, 2000, 11.
[64] P.CORSO, *Manuale della esecuzione penitenziaria,* Bologna, 2000, 308; criticano tale scelta legislativa: A.GIARDA, *Il regime carcerario dell'imputato in custodia preventiva,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di V.GREVI, Bologna, 1981, 246 e V.GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma,* in *Diritti dei detenuti,* cit., 16.
[65] V.GREVI, *Art. 1,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di V.GREVI-G.GIOSTRA-F.DELLA CASA, Padova, 1997, 15.
[66] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 13.
[67] V.GREVI, *Diritti dei detenuti,* cit., 17.
[68] G.DI GENNARO-M.BONOMO-G.LAGRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione,* Milano, 1991, 87.
[69] In questo senso: A.BERNASCONI, *Art.13,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* Padova, 1997, 119; G.DI GENNARO-M.BONOMO-G.LAGRECA, *Ordinamento penitenziario,* cit., 88.
[70] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 338; della stessa opinione A.PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale,* Torino, 2002, 59.
[71] V.GREVI, *Diritti dei detenuti,* cit., 18.
[72] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 337.
[73] Per un'attuale analisi su tale aspetto F.BARBIERI, *Handle with care: il personale penitenziario e la sua formazione*, in *Inchiesta sulle carceri italiane,* a cura di S.ANASTASIA-P.GONNELLA, *Associazione Antigone,* Roma, 2002, 159 ss.
[74] Per un'attuale analisi su tale aspetto P.BONATELLI, *It's business, baby! Investimenti ed espansione nel sistema penitenziario,* in *Inchiesta sulle carceri,* cit., 145 ss.
[75]L.MANCONI, *Suicidi in carcere,* www.associazioneantigone.it/osservatorio/luigimanconi.htm
[76] L.MANCONI, *loc.ult.cit.*
[77] Dei suicidati 57 erano condannati e 48 erano imputati: L.MANCONI, *loc.ult.cit.*
[78] L.MANCONI, *loc.ult.cit.*
[79] L.MANCONI, *loc.ult.cit.*
[80] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 338.

[81] S.MANNUZZU, *San Sebastiano martire e soldato,* in *Il Manifesto,* 17 maggio 2000.
[82] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 74.
[83] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 155.
[84] G. DI GENNARO-M. BREDA -G.LA GRECA, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione,* Milano, 1997, 141.
[85] A.PENNISI, *Diritti dei detenuti,* cit., 152.
[86] G. DIGENNARO-M. BREDA-G.LA GRECA, *Ordinamento penitenziario,* cit., 143 s.
[87] M.VITALI, *Il lavoro penitenziario,* Milano, 2001, 9 s.
[88] M.VITALI, *Il lavoro penitenziario,* cit., 19.
[89] M.VITALI,*Il lavoro penitenziario,* cit., 21.
[90] M.MARCHETTI, *Art. 20,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 205.
[91] L.ROSELLI, *Tra lavoro e non lavoro,* in *Inchiesta sulle carceri italiane,* cit., 128.
[92] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 157.
[93] A.PENNISI, *loc.ult.cit.*
[94] M.MARCHETTI, *Art. 20,* cit., 206.
[95] L.ROSELLI, *Tra lavoro e non lavoro,* cit., 128.
[96] M.VITALI, *Il lavoro penitenziario,* cit., 30 s.
[97] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 92.
[98] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 158.
[99] Riguardanti il periodo di riposo.
[100] Il riferimento, nel caso dell'imputato, deve intendersi evidentemente alla custodia cautelare.
[101] C.Cost., sent. 22 maggio 2001, n. 158, in *Foro it.* 2001, 2139.
[102] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 159.
[103] G.PERA, *Aspetti giuridici del lavoro carcerario,* in *Foro it.* 1971, V, 64.
[104] A.CONVERSO, *Il lavoro del detenuto,* in *Quest.giust.* 1971, 643.
[105] M.MARCHETTI, *Art. 22,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 222.
[106] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 100.
[107]Per un'analisi sulla questione:F.DELLA CASA, *La magistratura di sorveglianza,* Torino, 1994, 58 ss.
[108] L.ROSELLI, *Tra lavoro e non lavoro,* cit., 124.
[109] M.VITALI, *Il lavoro penitenziario,* cit., 37.
[110] M.MARCHETTI, *Art. 20,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 204.
[111] M.MARCHETTI, *Art. 20,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 203.
[112] M.VITALI, *Il lavoro penitenziario,* cit., 51.
[113] M.VITALI, *Il lavoro penitenziario,* cit., 53.
[114] M.VITALI, *Il lavoro penitenziario,* cit., 56.
[115]www.cestim.org/due-palazzi/studi_explorer_1-4paginewebb/leggesmuraglia.htm
[116] Legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la "*Disciplina delle cooperative sociali".*
[117] M.VITALI, *Tra lavoro e non lavoro,* in *Inchiesta sulle carceri,* cit., 124 s.
[118] M.MARCHETTI, *Art.21,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di V.GREVI-G.GIOSTRA-F.DELLA CASA, Padova, 1997, 215.
[119] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario-Normativa esplicata ed annotata con giurisprudenza, circolari e formulario,* Napoli, 2000, 96 nota 6.
[120] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 98.

[121] M.VITALI, *Il lavoro penitenziario,* Milano, 2001, 68.
[122] L'art. 19 (*Norme per i detenuti e gli internati)* della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
[123] A.PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale,* Torino, 2002, 158.
[124] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 159.
[125] M.VITALI, *Tra lavoro e non lavoro,* in *Inchiesta sulle carceri italiane,* a cura di S.ANASTASIA-P.GONNELLA, Roma, 2002, 124.
[126] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria,* Bologna, 2000, 339.
[127] P.CORSO, *loc.ult.cit.*
[128]In questo senso:A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 74; A.BERNASCONI, *Art. 15,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 147.
[129] L.OLIVA, *Art. 19,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 188.
[130] L.OLIVA, *Art. 19,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 190.
[131] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 89.
[132] A.PULVIRENTI., *Codice penitenziario,* cit., 88.
[133] E.FASSONE, *Religione e istruzione nel quadro del trattamento,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di V.GREVI, Bologna, 1981, 135.
[134] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 136.
[135] A.PENNISI, *loc.ult.cit.*
[136] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 89.
[137] G.SPANGHER, *Art. 27,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di V.GREVI-G.GIOSTRA-F.DELLA CASA, Padova, 2000, 270.
[138] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 107.
[139] G.SPANGHER, *Art. 27,* cit., 271.
[140] G.SPANGHER, *loc.ult.cit.*
[141] Vedi ad esempio la concreta esperienza realizzata nella casa circondariale di Torino "Le Vallette", www.circondarialetorino.it/Progetti_complex.htm
[142] F.VITELLO, *Art. 12,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 135.
[143] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 169.
[144] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 108.
[145] A.PENNISI, *loc.ult.cit.*
[146] G.SPANGHER, *Art. 28,* cit., 275.
[147] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 169 s.
[148] G.SPAGHER, *Art. 28,* cit., 275 s.
[149] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 170.
[150] R.TURRINI VITA, *Gli uffici di sorveglianza e la disapplicazione del nuovo regolamento penitenziario,* in *Dir.pen.proc.* 2002 (4), 503.
[151] E.BERTOLOTTO, *Art. 18,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 188.
[152] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 80, nota 6.
[153] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione penale,* cit., 2000, 330.
[154] Cfr. art.35 comma VII del pre-vigente regolamento esecutivo (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, Approvazione del regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà).
[155] R.TURRINI VITA, *Gli uffici di sorveglianza,* cit., 503.
[156] Si tratta principalmente di tre categorie di delitti: reato di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis C.P.); reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 C.P.); reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre

1990n. 309). In queste ipotesi se l'imputato o il condannato non collabora con la giustizia a norma dell'art. 58 ter O.P. si applica uno speciale regime penitenziario.
[157] Sulle ragioni che giustificano la scelta di adottare una disciplina differente solo per una categoria di detenuti: *Relazione al regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà,* in www.giustizia.it/guidagiustizia/rel_ordpen.htm; sulla illegittimità di tale scelta:G. LA GRECA, *Disapplicato il nuovo regolamento penitenziario perché lesivo dei diritti del detenuto,* in *Dir.pen.proc.* 2002 (5), 629.
[158] R.TURRINI VITA, *Gli uffici di sorveglianza,* cit., 503.
[159] CORSO, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria,* cit., 330.
[160] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 79, nota 2.
[161] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 79, nota 4.
[162] E.BERTOLOTTO, *Art. 18,* cit., 193.
[163] E.BERTOLOTTO, *Art. 18,* cit., 194.
[164] E.BERTOLOTTO, *Art. 18,* cit.,189.
[165]In questo senso: A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 83; E.BERTOLOTTO, *Art. 18,* cit., 190 s.
[166] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 170.
[167] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 171 s.
[168] Sulla questione: A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 172; P.CANEVELLI, in *Dir.pen.proc.* 2000 (10), 1321.
[169] G.LA GRECA, *Art. 30,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 286.
[170] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 111.
[171] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 49, nota 4.
[172] G.LA GRECA, *Art. 30,* cit., 289.
[173] Per regolamento previgente s'intende il D.P.R. 29 aprile 1976, n.431-Approvazione del regolamento d'esecuzione della L. 26 luglio 1975, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
[174] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario-Normativa esplicata ed annotata con giurisprudenza, circolari e formulario,* Napoli, 2000, 80 nota 9.
[175] A.PULVIRENTI, *loc.ult.cit.*
[176] Sulla particolare disciplina in materia di colloqui telefonici riservata ai detenuti di cui all'art. 4 bis O.P.: G.LAGRECA, *Disapplicato il nuovo regolamento penitenziario perché lesivo dei diritti del detenuto,* in *Dir.pen.proc.* 2002 (5), 629 ss.; R.TURRINI VITA, *Gli uffici di sorveglianza e la disapplicazione del nuovo regolamento penitenziario,* in *Dir.pen.proc.* 2002 (4), 504.
[177] E.BERTOLOTTO, *Art. 18,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* a cura di V.GREVI-F.DELLA CASA-G.GIOSTRA, Padova, 2000, 200 s.
[178] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria,* Bologna, 2000, 331.
[179] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 331.
[180] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 332.
[181] A.PULVIRENTI., *Codice penitenziario,* cit., 81.
[182] T.PADOVANI, *Ordine e sicurezza negli istituti penitenziari: un'evasione dalla legalità,* in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario,* a cura di V.GREVI, Bologna, 1981, 285 s.; per una sintesi critica sulle diverse prospettive sul concetto di rieducazione: E.DOLCINI, *La "rieducazione del condannato" tra mito e realtà,* in *Diritti dei detenuti,* cit., 55 ss.

[183] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria,* Bologna, 2000, 124; T.PADOVANI, *loc.ult.cit.*
[184] P.CORSO, *loc.ult.cit.;* T.PADOVANI, *loc.ult.cit.*
[185] M.CANEPA-S.MERLO, *Manuale di diritto penitenziario,* Milano, 2002, 191; T.PADOVANI, *loc.ult.cit.*
[186] Tra detenuto ed operatore penitenziario e tra gli stessi detenuti.
[187] M.CANEPA-S.MERLO, *loc.ult.cit.;* T.PADOVANI, *loc.ult.cit.*
[188] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 124.
[189] T.PADOVANI, *Ordine e sicurezza,* cit., 286.
[190] T.PADOVANI, *Ordine e sicurezza,* cit., 287.
[191] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 124-126.
[192] P.CORSO, *loc.ult.cit.;* G.LAGRECA, *Documenti per una riflessione sugli istituti di massima sicurezza,* in *Foro it.* 1983, II, 474.
[193] A.PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale,* Torino, 2002, 177.
[194] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 126.
[195] T.PADOVANI, *Ordine e sicurezza,* cit., 288 s.; A.PENNISI, *loc.ult.cit.*
[196] T.PADOVANI, *Ordine e sicurezza,* cit., 289; G.LAGRECA, *loc.ult.cit.*
[197] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 178.
[198] T.PADOVANI, *loc.ult.cit.;* P.CORSO, *loc.ult.cit.*
[199] B.GUAZZALOCA, *Art. 41 bis,* in *Codice commentato dell'esecuzione penale,* a cura di M.PAVARINI, Torino, 2002, 86.
[200] A.PENNISI, *loc.ult.cit.*
[201] A.PENNISI, *loc.ult.cit.*
[202] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 127.
[203] P.CORSO, *loc.ult.cit.;* A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 180; M.CANEPA-S.MERLO, *Manuale di diritto,* cit., 192.
[204] A.PENNISI, *loc.ult.cit.;* P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 128.
[205] A.PENNISI, *loc.ult.cit.*
[206] P.CORSO, *loc.ult.cit.*
[207] Ord.Trib.Sorv.Firenze, 25 marzo 1987, Pres.est. MARGARA, in *Quest.giust* 1987, 665.
[208] A.BERNASCONI, *La sicurezza penitenziaria tra prassi amministrative e controllo giurisdizionale,* in *Ind.pen.* 1990, 150.
[209] Ord.Trib.Sorv.Firenze, 25 marzo 1987, cit., 667.
[210] Ord.Trib.Sorv. Firenze, *loc.ult.cit.*
[211] Ord. Trib.Sorv. Firenze, 25 marzo 1987, cit., 668; A.PENNISI, *loc.ult.cit.*
[212] Ord.Trib.Sorv. Firenze , *loc.ult.cit..*
[213] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 181; P.CORSO, *loc.ult.cit.*
[214] Ci si riferisce in particolar modo alle ipotesi legate alla criminalità organizzata.
[215] A.BERNASCONI, *La sicurezza penitenziaria,* cit., 149.
[216] T.PADOVANI, *Il regime di sorveglianza particolare: ordine e sicurezza negli istituti penitenziari all'approdo della legalità,* in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza,* a cura di V.GREVI, Padova, 1994, 154.
[217] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 129; Ord.Trib.Sorv. Firenze, 25 marzo 1987, 668; A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 182 s.
[218] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 181.
[219] Per un commento all'art. 14 bis O.P.: A.PULVIRENTI, *Codice*

penitenziario- Normativa esplicata ed annotata con giurisprudenza, circolari e formulario, Napoli, 2000, 65 ss.
[220] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 182.
[221] T.PADOVANI, *Il regime di sorveglianza particolare,* cit., 157.
[222] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 183.
[223] Per un commento all'art. 41 bis 1°comma O.P.: L.CESARIS, *Art. 41 bis,* in *L'ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* Padova, 2000, 340.
[224] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 186.
[225] B.GUAZZALOCA, *Differenziazione esecutiva e legislazione d'emergenza in materia penitenziaria,* in *Dei delitti e delle pene* 1992 (3), 132; P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione penitenziaria,* Bologna, 2000, 142; V.GREVI, *Verso un regime penitenziario progressivamente differenziato: tra esigenze di difesa sociale ed incentivi alla collaborazione con la giustizia,* in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza,* a cura di V.GREVI, Padova, 1994, 9.
[226] B.GUAZZALOCA, *loc.ult.cit.;* P.CORSO, *loc.ult.cit.*
[227] A.PRESUTTI, "*Alternative" al carcere, regime delle preclusioni e sistema della pena costituzionale,* in *Criminalità organizzata e politiche penitenziarie,* a cura di A.PRESUTTI, Milano, 1994, 83.
[228] A.PENNISI, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale,* Torino, 2002, 187; P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 143.
[229] A.PRESUTTI, "*Alternative" al carcere,* cit., 83; A.PULVIRENTI, *loc.ult.cit.;* P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 166.
[230] V.GREVI, *loc.ult.cit.*
[231]G.GIOSTRA-C.CESARI, *Art. 4 bis,* in *Ordinamento penitenziario-Commento articolo per articolo,* Padova, 2000, 39.
[232] V.GREVI, *Verso un regime penitenziario,* cit., 7.
[233] V.GREVI, *Verso un regime penitenziario,* cit., 4.
[234] A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* cit., 27.
[235] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit., 146.
[236] G.GIOSTRA-C.CESARI, *Art. 4 bis,* cit., 43.
[237] Si tratta, rispettivamente, dei delitti di associazione mafiosa, di sequestro di persona e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Cfr. A.PULVIRENTI, *Codice penitenziario,* 24.
[238] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 187; G.GIOSTRA-C.CESARI, *loc.ult.cit.;* V.GREVI, *Verso un regime penitenziario,* cit., 9.
[239] V.GREVI, *Verso un regime penitenziario differenziato,* cit., 10.
[240] Per collaborazione piena ci si riferisce alla nozione di collaborazione intesa come all'art. 58 ter O.P. Cfr. C. CESARI, *Art. 58 ter,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 591 ss.
[241] In dottrina, dati i caratteri richiesti alla prova, si parla di "prova diabolica" Cfr. B.GUAZZALOCA, *Differenziazione esecutiva e legislazione d'emergenza in materia penitenziaria,* in *Dei delitti e delle pene* 1992 (3), 146; F.DELLA CASA, *Le recenti modificazioni dell'ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della "scommessa" anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del "doppio binario",* in *L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza,* a cura di V.GREVI, 1994, 102.
[242] C.Cost., 27 luglio 1994, n. 357 e C.Cost., 1 marzo 1995, n. 68 entrambe disponibili su: www.giurcost.org/decisioni/index.html
[243] Si tratta, rispettivamente, del delitto di omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. Cfr. P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,*cit., 153.
[244] G.GIOSTRA-C.CESARI, *Art. 4 bis,* cit., 61.

[245]A.MORRONE, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione,* Padova, 2003, 58.
[246] A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 188.
[247] Per un'analisi sul trattamento riservato ai c.d. pentiti: A.BERNASCONI, *I sistemi di protezione per i collaboratori della giustizia nella prospettiva premiale dell'ordinamento italiano e nell'esperienza statunitense,* in *Criminalità organizzata,* cit., 139 ss.
[248] L.CESARIS, *Art. 41 bis,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 343; L.D'AMBROSIO, *Prorogato il trattamento penitenziario "di rigore",* in *Dir.pen.proc.* 1995 (4), 419 nota 8 .
[249] L.CESARIS, *Art. 41 bis,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 345.
[250] N.DE RIENZO, *Il regime sospensivo previsto dal secondo comma dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario:una rilettura del sistema di sicurezza,* in *Criminalità organizzata,* cit., 102.
[251] L.CESARIS, *Art. 41 bis,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 343.
[252] L.CESARIS, *Art. 41 bis* , cit., 344.
[253] A.PRESUTTI, "*Alternative" al carcere,* cit., 83 s.
[254] L.D'AMBROSIO, *Prorogato il trattamento,* cit., 418.
[255] P.CORSO, *Manuale dell'esecuzione,* cit.,167; L.CESARIS, *Art. 41 bis,* cit., 346; N.DE RIENZO, *Il regime sospensivo,* cit., 103.
[256] P.CORSO, *loc.ult.cit.;* L.CESARIS, *loc.ult.cit;* A.PENNISI, *Diritti del detenuto,* cit., 189.
[257] C.Cost., sent. 28 luglio 1993, n. 349, in *Cass.pen.* 1994, 2861.
[258] C.Cost., sent. 349/93, *loc.ult.cit.;* vedi ripetitivamente anche C.Cost., sent. 18 ottobre 1996, n. 351, in *Dir.pen.proc.* 1996 (11), 1332.
[259] A.PENNISI, *loc.ult.cit.;* L.CESARIS, *Art. 41 bis,* cit., 347.
[260] C.Cost., 23 novembre 1993, n. 410, in *Cons. Stato* 1993, II, 1879.
[261] N.DE RIENZO, *Il regime sospensivo,* cit., 104.
[262] N.DE RIENZO, *Il regime sospensivo,* cit., 105; L.CESARIS, *Art. 41 bis,* cit., 347.
[263] N.DE RIENZO, *loc.ult.cit.*
[264] L.CESARIS, *Art. 41 bis,* cit., 347.
[265] Comm.eur.dir.uomo, 18 maggio 1998, in *Foro it.* 1998, IV, 322.
[266] N.DE RIENZO, *Il regime sospensivo,* cit., 106.
[267] L.CESARIS, *Art. 41 bis,* cit., 348; N.DE RIENZO, *Il regime sospensivo,* cit., 107.
[268] G.FRIGO, *L'eccezione che diventa regola,* in *Dir.pen.proc.* 2003 (4), 412 s.
[269] L.BRESCIANI, *Sulle istanze per revocare i provvedimenti l'ombra del "silenzio-diniego" ministeriale,* in *Guida al diritto* 2003 (1), 33.
[270] G.FRIGO, *L'esecuzione che diventa regola,* cit., 413.
[271] G.FRIGO, *L'esecuzione che diventa regola,* cit., 415.
[272] G.FRIGO, *loc.ult.cit.*
[273] L.CESARIS, *Art. 41 bis,* in *Ordinamento penitenziario,* cit., 343.
[274] G.LAGRECA, *Una "stabilizzazione"per uscire dall'emergenza* in *Dir.pen.proc.* 2003 (4), 417.
[275] G.LA GRECA,*loc.ult.cit.*.
[276]A.MORRONE, *Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione,* Padova, 2003, 58.
[277] Prima della nuova versione dell'art. 41 bis O.P., i provvedimenti ministeriali applicativi del regime di rigore ex art. 41 bis comma II O.P., avevano una durata di sei mesi, prevedendo anche possibili proroghe Cfr. L.CESARIS, *Art. 41 bis,* cit., 344.
[278] G.FRIGO, *L'eccezione che diventa regola,* cit., 415.

[279] G.FRIGO, *loc.ult.cit.*